

Tra oralità e scrittura: diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto

Michele Faraguna
Dipartimento di scienze dell'antichità
Università di Trieste
faraguna@units.it

ABSTRACT

This essay examines the ways the introduction of writing affected legal process in Greek society from the end of the 8th century B.C. onwards. Part 1 focuses on the transition from oral to written law, starting from the assumption that they coexisted and interacted for a long time. By comparative analysis of Homeric «rules», Draco's and Solon's laws and some sections of the Gortyn code, it shows that the use of the new «technology» of writing resulted in significant changes both in procedure and substance, and, at least in some cases, in an effort towards «codification». Part 2 deals with judicial procedures at Athens in the 4th century B.C. It is argued that these were complex and entailed a three-stage process. Contrary to what is generally assumed, the written documents drawn by the magistrate or prepared by the litigants during the first two stages – the preliminary hearing and the *anakrìsis* – heavily conditioned the third, «rhetoric» phase that took place in front of the judges in court.

0. Se appare oggi concordemente riconosciuto che la città greca, nelle sue manifestazioni pubbliche – politiche e culturali (si pensi ad esempio al ruolo centrale dell'assemblea, sin dai poemi omerici, come luogo del dibattito e della deliberazione collettiva o a quello del teatro come momento di riflessione sui valori fondanti della comunità politica e sulle regole della vita sociale nella *polis*)¹ –, rimase lungo tutto l'arco della sua storia, ancora secoli dopo l'introduzione della scrittura alfabetica, indissolubilmente legata alla dimensione dell'oralità, e che lo studio del rapporto, e dell'interazione, tra oralità e scrittura costituisce quindi una delle prospettive di ricerca più produttive ai fini di una più profonda comprensione dell'esperienza e della mentalità greca, l'ambito del diritto, inteso come complesso organico delle norme giuridiche e degli istituti volti a disciplinarne l'applicazione in sede giudiziaria, rappresenta senz'altro in

¹ Sull'analogia tra lo schema dell'agone tragico e le movenze e i ritmi del dibattito assembleare e sulle somiglianze della situazione e dell'esperienza «educativa» e comunicativa cui era esposto il pubblico della Pnice e del teatro cfr. Ober 1989, pp. 152-155 e 160-163; Cerri 1992, pp. 323-329; Hall 1995. Sul rapporto, fondamentale dal punto di vista della tecnica compositiva, tra teatro e scrittura rimando al brillante saggio di Wise 1998.

quest'ottica un terreno di indagine potenzialmente tra i più interessanti. Il problema, è bene qui sottolinearlo, non si pone esclusivamente in termini concreti, «quantitativi»: non si tratta infatti soltanto di ricostruire in qual misura, e attraverso quali tappe, la «tecnologia» della scrittura, con la sua progressiva avanzata e sempre maggiore diffusione nella società, venne, nella pratica giuridica, gradualmente ad erodere spazi in precedenza occupati dal *medium* dell'oralità, al punto che, per fare degli esempi, ad Atene alla fine del V sec. a.C., al termine di un processo di revisione sistematica dei *nomoi* della città,² si stabilì che la legge che non fosse scritta, l'*agraphos nomos*, non potesse più avere validità (Andoc. 1,85 e 87) o, alla fine del IV sec., pur nell'ambito di un'organizzazione del processo che continuava ad essere concepito, e a svolgersi, come un *agôn* verbale tra le due parti in causa, l'«uomo che ha perso la ragione» (*aponenoêmenos*) ci viene comicamente descritto da Teofrasto come colui che si presenta in tribunale «con in grembo una cassetta (*echînos*) contenente gli atti [processuali] e in mano sfilze di documenti (*grammateidiôn*)» (*Char.* 6,8).³ La questione è piuttosto quella di indagare il fenomeno sul piano «qualitativo» cercando di far luce sulle dinamiche che la scrittura, affiancandosi e sovrapponendosi alle pratiche orali tradizionali,⁴ produsse nell'ambito della sfera del diritto, tanto sul piano concettuale quanto su quello della sua «forma» e organizzazione. Consapevoli del fatto che il compito non è dei più agevoli, proprio perché si tratta di mettere a confronto due «grandezze», una delle quali, quella orale, è per sua natura intangibile e sfuggente, senza pretesa di esaustività cercheremo in questa sede di considerare in particolare due aspetti, in tempi recenti oggetto di un intenso dibattito che ha coinvolto specialisti di più discipline, quali il diritto, l'epigrafia, la filologia e l'antropologia: 1) il passaggio dalle regole della consuetudine alle legislazioni scritte; 2) il ruolo della scrittura nelle pratiche giudiziarie ateniesi.

1. Benché le modalità e il momento cronologico della loro fissazione scritta rimangano oggetto di discussione,⁵ non vi può essere dubbio sul fatto che i poemi omerici, sia che ciò rifletta una realtà di fatto o una consapevole volontà arcaizzante, descrivano una società priva di scrittura, o in cui la scrittura non sembra avere alcuna rilevanza. I verbi *graphô* ed *epigraphô*, ad esempio, sono

² Sul significato di tale revisione (e «codificazione») si vedano i divergenti punti di vista di Rhodes 1991 e Thür 2002; cfr. anche Volonaki 2001.

³ Per un istruttivo commento al passo cfr. ora Diggle 2004, pp. 258-262; cfr. anche Boegehold 1995, pp. 78-79.

⁴ Sulle molteplici modalità con cui deve essere concettualizzato il rapporto tra oralità e scrittura cfr. Bakker 1999, pp. 29-33.

⁵ Sulla questione cfr. ad es. Haslam 1997, pp. 79-84, e Foley 1997, pp. 162-165, con la precedente bibliografia.

sì in essi già attestati ma ricorrono in un numero molto limitato di casi e sempre con il significato di «graffiare», «scalpire». Nell'unico passo in cui si fa esplicito riferimento ad una tavoletta scrittoria (*Il.* 6,168-170) appare poi chiara la scarsa familiarità del poeta con i «segni», definiti *sêmata* e non *grammata*, che vi erano incisi. Non risulta perciò sorprendente che, nella complessa scena di un processo pubblico, relativo al «risarcimento» per l'uccisione di un uomo, davanti ad un tribunale di «anziani» (*gerontes*) descritta nel XVIII libro dell'*Iliade*, tutti coloro che a diverso titolo sono presenti nell'agorà e vi partecipano (i contendenti, l'araldo, i *gerontes* e la folla dei *laoi*) lo fanno, in un contesto dominato dall'oralità, esclusivamente attraverso atti verbali (497-508). Gli anziani sono in particolare chiamati ad esprimere a turno il proprio giudizio (*amoibêdis de dikazon*) ma ciò che rimane oscuro è in base a quali norme o criteri dovesse essere risolta la disputa.⁶

Dai poemi omerici emerge in ogni caso una visione abbastanza coerente e precisa dell'ordine normativo che governa il mondo in essi descritto. Questo ruota intorno al concetto di *themis*, una nozione che esprime, in termini morali e religiosi, un'esigenza di equilibrio nei rapporti all'interno della società umana e, più in generale, nell'universo della natura,⁷ e che si traduceva concretamente in un complesso di regole, le *themistes*, le quali, veicolate dalla tradizione, da un lato forniscono ai *basileis* il metro su cui basare, in accordo con la volontà di Zeus, i giudizi e le decisioni politiche, dall'altro sono sentite come patrimonio di tutta la collettività al punto che chi, come i Ciclopi, rifugge dalla vita associata e ignora le norme che la regolano (*Od.* 9,105-115, 213-215 e 428), o chi «ama la guerra civile» (*Il.* 9,63-64), viene definito *athemistos*.

È interessante osservare che tanto in Omero quanto in Esiodo l'esercizio della giustizia da parte dei *basileis* viene in più occasioni presentato come un *krinein* (o *diakrinein*) *themistas*, come un «separare (o distinguere) *themistes*», in altri termini come l'atto di individuare, e selezionare, all'interno del complesso delle «regole», quella che meglio si adatta al caso esaminato (o, al contrario, nel caso dei giudici corrotti, regole «storte») (*Il.* 16,386; Hes. *Theog.* 83-86; *Op.* 219-221). Ai fini del nostro problema, il passaggio dalla legge orale a quella scritta, si pone pertanto il problema di quale forma potessero avere tali *themistes*. Questo punto è cruciale perché M. Gagarin, in una serie di autorevoli saggi, ha a più riprese sostenuto che la «legge» nasce nel mondo greco con le prime codificazioni scritte a partire dalla metà del VII sec. a.C., mentre in Omero ed Esiodo si troverebbero enunciate soltanto massime e regole di comportamento sociale, cui sarebbe tuttavia errato attribuire caratteri di «giuri-

⁶ La bibliografia sulla questione è vastissima: tra i lavori più recenti rimando a Thür 1996, e Cantarella 2002. Si veda inoltre ora Fusai 2006, con amplissima rassegna critica della dosso-
grafia e della precedente letteratura, e, in questa raccolta, il saggio di G. Thür.

⁷ Rudhardt 1999, pp. 19-26, con la precedente bibliografia.

dicità».⁸ Secondo Gagarin, in particolare, nella società omerica ed esiodea non sarebbero riscontrabili norme di carattere sostanziale ma soltanto norme procedurali che, in un'ideale processo di formazione del diritto, la collocano in uno stadio «protogiuridico» (*proto-legal*). Molto dipende naturalmente dalla definizione che si vuole adottare per la nozione di «legge» ed è ovvio che partendo da concettualizzazioni meno restrittive, quali ad esempio quelle elaborate dagli antropologi, si giungerebbe a risultati diversi.⁹ Mi sembra peraltro utile abbandonare il terreno della teoria e cercare di esaminare alcuni possibili esempi di *themistes* mettendole a confronto con analoghe norme delle successive legislazioni scritte. Un caso illuminante è offerto dalle regole relative ai comportamenti da tenere nei casi di omicidio che, in una società legata all'onore e permeata da una mentalità agonistica, tanto più dovevano costituire motivo di tensione all'interno delle comunità «politiche» descritte nell'*Iliade* e nell'*Odissea*. La prima, enunciata in *Od.* 23,118-120, è che «chi uccide, in un paese, anche un sol uomo, che dietro non abbia parecchi difensori, fugge lasciando i parenti e la patria». Per sfuggire alla vendetta dei parenti del defunto l'omicida, come aveva dovuto fare Patroclo dopo avere ucciso involontariamente (*ouk ethelôn*), in stato d'ira,¹⁰ un compagno di giochi, doveva dunque prendere la via dell'esilio a meno che i familiari della vittima non fossero disposti a rinunciare alla rappresaglia e ad accettare un risarcimento (*poinë*) che ponesse così fine alla lite. Nel IX libro dell'*Iliade* l'ostinazione di Achille nel rifiutare ogni offerta di compromesso con Agamennone viene infatti sottolineata, e criticata, da Aiace sulla base del presupposto che «un uomo accetta un risarcimento per l'uccisione di un fratello o del proprio figlio morto e così quello rimane nel paese avendo pagato molto, mentre si placa il cuore e l'animo dell'altro accettando il compenso» (632-636). Vendetta e compenso costituiscono quindi due soluzioni *alternative* l'una rispetto all'altro e l'accettazione della *poinë* implica la rinuncia all'esercizio della prima.

Sebbene non siano esplicitamente definite come *themistes*, tali «regole» hanno tutto l'aspetto di regole giuridiche e non è un caso che nella menzionata scena di processo pubblico sull'agorà, che rappresenta la cosiddetta città «in pace», raffigurata sullo scudo di Achille (*Il.* 18,497-508)¹¹ la disputa ruoti intorno alla questione se il pagamento della *poinë* fosse stato effettuato o meno, questione da cui discende direttamente quella della legittimità di un'eventuale

⁸ Gagarin 1986; cfr. anche Gagarin 2001 e 2003.

⁹ Cfr. ad es. Burchfiel 1994, che applica al diritto greco le categorie analitiche di Pospisil 1971 e sostiene che «the appearance of complex law in the seventh century is inconceivable without earlier and perhaps more complex unwritten laws» (p. 89); Wallace-Westbrook 1989; Arnaoutoglou 2004; Foucharad 2005, p. 15.

¹⁰ Cantarella 1971, pp. 298-301.

¹¹ Sulla struttura della decorazione figurativa dello scudo di Achille e, in particolare, sulla «città in pace» cfr. Wirbelauer 1996.

vendetta privata a danno dell'uccisore.¹² Gagarin non è disposto ad attribuire a tali norme valore di regole giuridiche, tra le altre cose perché non si presenterebbero nella «forma» assunta come tipica di una legge di età arcaica – e cioè proposizione condizionale specificante l'azione (se uno...), seguita dalle conseguenze o dalla regola procedurale – e appaiono tutt'al più come enunciazioni di un comportamento considerato normale sul piano sociale, ma bisogna tenere conto, da un lato, del fatto che esse ci sono tramandate all'interno di due poemi epici e non di testi giuridici, dall'altro che possediamo almeno alcune leggi di carattere *sostanziale* risalenti alla «codificazione» soloniana, quindi tra le più antiche trasmesseci dalla tradizione, le quali si sottraggono, sul piano formale, allo schema-base protasi/sanzione e ne variano la struttura, o se ne distanziano in maniera anche significativa, introducendo prescrizioni o precisando i limiti e le eccezioni alla disposizione generale.¹³ Nella c.d. legge testamentaria attribuita a Solone si prescrive ad esempio che «chi non sia stato adottato ... abbia facoltà di disporre mediante testamento delle proprie sostanze come gli piace, se non vi siano figli legittimi maschi, a meno che non sia incapace di intendere e di volere a causa di follia, demenza senile, effetti di un filtro, malattia o suggestione da parte di una donna o perché costretto dalla necessità o incarcerato» ([Dem.] 46,14).¹⁴ Ciò che mi pare tuttavia dirimente è il fatto che nella legislazione draconiana sull'omicidio (*IG I³ 104* = Koerner 1993, nr. 11), datata al 621/0 a.C., che introduceva ad Atene la distinzione fondamentale, non ancora presente nelle «regole» omeriche, tra omicidio premeditato e omicidio non premeditato (*me ek pronoias*), ritroviamo, come «pena» per il secondo, l'esilio («se qualcuno uccide senza premeditazione vada in esilio»), ancora una volta evitabile nel caso i familiari dell'ucciso avessero concesso il perdono (*aidesis*), sebbene tutto ciò si collocasse in un contesto radicalmente nuovo in cui la colpevolezza dell'omicida doveva essere innanzitutto accertata da una sentenza giudiziale.¹⁵ Lasciando da parte il problema se la legge orale venisse memorizzata, diffusa e trasmessa in forma ritmica, e se esistessero quindi nel

¹² Per questa interpretazione della natura, che diviene una questione di fatto, del contenzioso, secondo la quale i verbi *euchomai* e *anainomai* devono essere rispettivamente tradotti con «affermare» e «negare» (ll. 499-500: «l'uno affermava di avere pagato tutto...l'altro negava di avere ricevuto alcunché»), v. Cantarella 1979, pp. 224-239 e 251-257; 1987 e 2002, pp. 66-67. Sul significato di *euchomai*, anche alla luce delle sue attestazioni nelle tavolette micenee, cfr. Tausend 2001. Sull'esegesi alternativa («uno prometteva di pagare tutto...l'altro rifiutava di accettare alcunché») v. ora Fusai 2006, pp. 11-17.

¹³ Carey 1998, con discussione di alcuni importanti esempi.

¹⁴ Sui problemi giuridici legati all'interpretazione di questa legge cfr. ora Gagliardi 2002; Humphreys 2002.

¹⁵ Sull'esegesi della legge di Draconte rimangono fondamentali, pur con diversi e spesso contrastanti punti di vista, Cantarella 1976, pp. 79-127, e Gagarin 1981a. Tra i lavori più recenti cfr. Gagliardi 1998 e Schmitz 2001, con ulteriore bibliografia.

mondo greco arcaico figure con il ruolo di «cantori della legge»,¹⁶ siamo così riportati al «grado zero» del diritto greco ma siamo nello stesso tempo posti nella condizione di valutare in qual modo l'introduzione della scrittura avesse agito sul patrimonio di norme tradizionali e quali novità e dinamiche essa avesse prodotto.

Da un lato, si conferma infatti che «l'esistenza di un patrimonio di norme giuridiche trasmesse oralmente costituisce una *condicio sine qua non* per la precoce fissazione di un codice di leggi scritte».¹⁷ La realtà di una continuità tra tradizione orale e tradizione scritta che abbiamo ravvisato esce anzi rafforzata dall'analisi del lessico relativo alla «legge» di età arcaica e classica, in cui gli stessi termini che avevano in origine indicato le regole della consuetudine, arricchendosi di nuovi significati, passarono con il tempo a designare anche la legge scritta, senza peraltro che quello originario venisse del tutto obliterato. *Rhetra*, che per la sua stessa etimologia rimanda innanzitutto ad una «cosa detta» (e a Sparta, dove secondo la tradizione era vietato fare uso di leggi scritte, le norme stabilite da Licurgo erano dette *rhetrai* [Plut. *Lyc.* 13,1-11; *Mor.* 221b e 227b]), dalla fine del VI sec. a.C. compare così, nella forma *wratra*, in una serie di iscrizioni bronzee di Olimpia con riferimento a trattati di alleanza (*Inscr. v. Olympia* 9, l. 1; 10, ll. 1-2), concessioni di cittadinanza (*ibid.* 11, ll. 1-2), decreti (*ibid.* 2, l. 11; cfr. van Effenterre-Ruzé 1994, nr. 23) e leggi sacre (Siewert 1992, p. 116; *SEG* 42,373), che, se anche verisimilmente originanti da responsi oracolari, si presentavano come documenti scritti e alla scrittura, ai *grammata*, dovevano la loro autorevolezza. In maniera analoga, *nomos*, che è inequivocabilmente attestato nel significato di «legge scritta» già prima della metà del V sec. a.C., e forse tra il 480 e il 460 a.C. (ML 32 = Koerner 1993, nr. 84, ll. 19-21; *I.v. Erythrai* 2 = Koerner 1993, nr. 75, A, ll. 19-21, 25-27; B, ll. 14-24; cfr. Aesch. *Suppl.* 387-391),¹⁸ designa da Esiodo in poi non soltanto, in senso più ampio, «l'ordinamento della natura» o il complesso delle norme che regola la vita sociale in una città (in quest'ultima accezione cfr. ad es. Heraclit. fr. 44 D.-K.: «occorre che il popolo combatta per la legge (*huper tou nomou*) come per le mura»; 114 D.-K.: «chi vuole che la sua parola abbia senso, deve farsi forte di ciò che a tutti è comune e ha senso, come la città si fa forte della legge, ed anche con molta più forza: le leggi umane traggono tutte alimento da una legge, quella divina»; trad. di C. Diano *ap. Diano-Serra* 1980, p. 11), ma anche, più specificamente, usanze, costumi, convenzioni, regole di comportamento e prescrizioni che è spesso difficile distinguere dalla legge *stricto sensu*.¹⁹ In Erodoto

¹⁶ Si vedano sulla questione Piccirilli 1981; Thomas 1996, pp. 14-16; Ruzé 2001; Arnaoutoglou 2004; Faraguna 2005a.

¹⁷ Camassa 1996, p. 565.

¹⁸ Per un'interpretazione del passo eschileo cfr. Ostwald 1969, pp. 58-59; 1987, pp. 143-144 n. 26.

¹⁹ Ostwald 1969, pp. 20-54; Hölkeskamp 2000, pp. 74-78.

e Tucidide il significato politico, prescrittivo di *nomos* nel senso di «legge» e quello sociologico, descrittivo di «abitudine, costume, usanza, regola, tradizione» ancora coesistono e rivelano la polivalenza della nozione.²⁰

Lo stesso termine *thesmos*, il quale è cronologicamente il primo ad essere usato ad indicare la legge scritta e ricorre regolarmente ad Atene con riferimento alle legislazioni di Draconte e di Solone²¹ - quest'ultimo dichiarava orgogliosamente di avere «scritto le leggi (*thesmous*) ugualmente per l'umile e il nobile» (fr. 30 Gentili-Prato [36 West], ll. 18-20) - non sempre ed esclusivamente designa una norma scritta: nella formula del «giuramento degli efebi», tramandata da un'iscrizione del demo di Acarne della seconda metà del IV sec. a.C. ma certamente risalente all'età arcaica (Rhodes-Osborne 2003, nr. 88, ll. 5-20), l'impegno a obbedire ai «*thesmoi* stabiliti» non poteva infatti riguardare soltanto le leggi scritte, che in quel momento non dovevano essere sufficienti a disciplinare tutti gli ambiti del diritto, bensì il *complesso delle norme* che regolavano la vita nella *polis*.²² Allo stesso modo, nel lasciare intatti i *thesmia* di Atene Pisistrato esercitò il potere senza alterare alcuna delle norme scritte e orali su cui si reggeva la *polis* (Her. 1,59,6).

Possiamo anzi cogliere il momento, e le modalità, della fissazione scritta delle norme della tradizione orale, e quindi la gradualità del passaggio dall'oralità alla scrittura, nella descrizione aristotelica delle funzioni dei tesmoteti agli albori della storia ateniese: essi sarebbero stati creati «affinché, dopo averli messi per iscritto, custodissero i *thesmia* per la risoluzione delle controversie» (*hopôs anagrapsantes ta thesmia phulattôsi pros tèn tòn amphibêtountôn krisin*) (Arist. *Ath. Pol.* 3,4). Si è ritenuto che ciò debba essere interpretato nel senso che i *thesmia* registrati dai tesmoteti sarebbero state le regole, o i principi, sottese alle decisioni dei tribunali,²³ ma ciò è impossibile sia perché, se ci si attiene all'etimologia, il termine tesmoteti non può che significare «legislatori» sia perché il principio del «precedente» è in larga misura estraneo al diritto ateniese.²⁴ *Thesmion* nel senso di «verdetto», «giudizio» sarebbe oltretutto senza paralleli. Ancora nel IV sec. a.C., quando avevano la supervisione sull'organizzazione dei tribunali (Arist. *Ath. Pol.* 59,1), i tesmoteti dovevano inoltre condurre annualmente un'attenta revisione del complesso dei *nomoi* della città al fine individuare eventuali contraddizioni, incongruenze o irregolarità nelle leggi in vigore e, nel caso ciò si rendesse necessario, avviare le normali procedure da

²⁰ Birgalias 2005.

²¹ *Tethmos* è definita anche la legge agraria (*peri tâs gâs*) di Naupatto (c. 500 a.C.) del c.d. «Bronzo Pappadakis»: *IG IX 1², 3, 609* (= Koerner 1993, nr. 47 = van Effenterre-Ruzé 1994, nr. 44); sul documento cfr. Maffi 1986; Gschnitzer 1995; Sturm 2002.

²² Busolt 1920, p. 456; Ostwald 1969, pp. 12-19; Hölkeskamp 2000, pp. 78-81.

²³ Gagarin 1981b; Ruzé 1988, pp. 86-89.

²⁴ Lanni 2004, da leggere peraltro alla luce dei rilievi critici di Harris 2007.

applicare per qualsiasi modifica della legislazione (Aesch. 3,38-39).²⁵ Diviene perciò lecita l'ipotesi che i tesmoteti, conformemente al loro nome, fossero stati in antico responsabili di custodire e trasmettere, anche fissandole per iscritto, le regole della tradizione e fossero quindi, per questa loro funzione, in qualche modo all'origine del complesso delle leggi della città.²⁶

Dall'altro lato, proprio la legge di Draconte sull'omicidio, se messa a confronto con le norme sullo stesso tema della tradizione epica, ci consente di capire in qual maniera, e in qual misura, il passaggio al *medium* scrittorio venne ad incidere sulle regole giuridiche della consuetudine. Le novità riguardano in particolare i dettagli procedurali e la maniera assai più sistematica con cui la materia da disciplinare veniva regolata sul piano sostanziale. Il primo aspetto emerge con tutta evidenza nelle clausole relative al «perdono» da parte dei familiari: viene infatti previsto il caso che i parenti più stretti (padre, figlio, fratello), cui spetterebbe in primo luogo la facoltà di concedere l'*aidesis*, non esistano, cosicché tale possibilità viene estesa prima ai cugini e ai figli dei cugini, cioè fino ai limiti dell'*anchisteia*, e poi, in assenza anche di questi ultimi, quanto meno per l'omicidio involontario,²⁷ ai membri della fratria. Il secondo non soltanto nella volontà di considerare l'intenzione dell'omicida e di distinguere tra omicidio premeditato, non premeditato (*phonos mê ek pronoias*) e, forse, involontario (*phonos akousios*),²⁸ ma anche, sebbene questo punto della legge rimanga controverso, di porre sullo stesso piano l'esecutore materiale dell'atto, colui cioè che l'aveva compiuto con la propria mano (*autocheir*), e colui che ne era l'istigatore (*bouleusas*),²⁹ nonché di stabilire quali fossero i parenti autorizzati a esercitare la vendetta (di nuovo i parenti fino ai cugini e ai figli dei cugini, cui si aggiungevano in questo caso il genero e il suocero, e, in assenza di questi, i membri della fratria) e quale fosse la posizione giuridica di chi uccidesse l'omicida che, secondo le disposizioni della legge, aveva preso la via dell'esilio e si teneva lontano dai mercati sui confini, dai giochi e dai riti frequentati dagli Ateniesi.³⁰ Senza dover pensare che queste disposizioni fossero state tutte per la prima volta introdotte da Draconte appare quindi come, partendo dalla regola-base secondo cui «se qualcuno uccide senza premeditazione vada in esilio» (*kai ean m'ek pronoias ktenei tis tina pheugein*), le norme che regolavano l'omicidio fossero divenute, con la fissazione e con la rielaborazione scritta, molto più complesse e articolate tanto sul piano procedurale che su quello sostanziale.

²⁵ MacDowell 1975, pp. 71-72; Hansen 1991, p. 166. Sul passo di Eschine cfr. anche Piérart 2000, pp. 233-236; Rhodes 2003.

²⁶ Nello stesso senso Sickinger 1999, pp. 10-14.

²⁷ Maffi 1988b, pp. 114-115.

²⁸ Così Cantarella 1975; 1976, pp. 92-127.

²⁹ Gagarin 1990; Harris 2001, pp. 78-79; sulla questione cfr. anche Maffi 1988b, pp. 113-115; Méléze Modrzejewski 1991, pp. 6-9.

³⁰ Su quest'ultima clausola cfr. Gagliardi 1998, pp. 378-383.

In maniera analoga, se ritorniamo al *nomos* soloniano sui testamenti ([Dem.] 46, 14), pur rimanendo discusso in che cosa consistessero specificamente le novità introdotta dal nomoteta, vi è un consenso sul fatto che l'istituto dell'adozione, che nel mondo greco è sempre da interpretarsi come rispondente a strategie successorie, preesistesse alla riforma – come si evince del resto dall'*incipit* della legge che presuppone che al momento della sua entrata in vigore («a partire dall'arcontato di Solone ...») ci fossero già individui che erano stati adottati («chi non sia stato adottato ...») – sia che esso fosse disciplinato in qualche precedente legge o regolato dalla consuetudine. Chi parte dall'assunto che in precedenza fosse esistita soltanto l'adozione *inter vivos* ritiene che Solone avrebbe introdotto l'adozione *mortis causa*, estendendo la normativa che la regolava, e che prevedeva ad es. il divieto per l'adottato di adottare a sua volta, anche alla materia testamentaria.³¹ Chi sostiene che entrambe le forme di adozione risalissero già ad un'età anteriore a Solone conclude invece che l'intervento del legislatore avrebbe mirato ad introdurre la possibilità di adottare soggetti estranei al *genos*, cioè alla famiglia in senso allargato dell'adottante (Plut. *Sol.* 21,3),³² ponendo nello stesso tempo la limitazione che, se l'adottato non avesse avuto figli naturali legittimi, egli non potesse a sua volta adottare e la successione ritornasse quindi ai parenti dell'adottante.³³ Nell'uno e nell'altro caso, è comunque chiaro che la rielaborazione scritta delle preesistenti norme andò nelle direzioni già indicate, traducendosi, da un lato, in una più precisa definizione delle condizioni che rendevano legittimo l'atto di disposizione delle proprie sostanze (*diatithesthai ta heautou*) – cioè non avere figli *gnêsioi* ed essere pienamente capaci di intendere e di volere –, dall'altro in novità di tipo sostanziale, da identificare o nell'introduzione dell'adozione testamentaria o nell'estensione della cerchia degli adottabili al di fuori dei confini del *genos*.

Se si vuole estendere il campo dell'indagine ad altre aree del mondo greco (e sottrarsi così alla prospettiva «atenocentrica»), questi stessi elementi ricompaiono esattamente negli stessi termini a Gortina, *polis* cretese per la quale disponiamo non soltanto del celebre «codice», organizzato su dodici colonne,³⁴ databile alla prima metà del V sec. a.C. (*I.Cret.* IV, 72; Willetts 1967) ma di un ampio complesso di testi giuridici distribuito su un arco cronologico di oltre due secoli, unico nell'offrire un quadro «dinamico» e, con esso, la possibilità di un'analisi in termini di «stratigrafia» e di evoluzione del diritto. Nello stesso tempo, un elemento di difficoltà da non sottovalutare è posto, oltre che dal ca-

³¹ In tal senso Maffi 1991.

³² Per un possibile parallelo nel diritto successorio di Gortina cfr. *I.Cret.* IV, 72, X, ll. 33-34 con Maffi 1997, pp. 75-76.

³³ Gagliardi 2002, pp. 45-55. V. anche, in questa raccolta, l'articolo di S. Ferrucci.

³⁴ Sui criteri e gli aspetti materiali di tale «impaginazione» cfr. Gagarin 1982; Kristensen 2004. Sulla «storia» del codice di Gortina e dei complessi monumentali in cui il testo epigrafico fu, nei diversi momenti cronologici, inserito cfr. ora Di Vita 2005.

rattere frammentario di buona parte dei testi, dalla maniera apparentemente abbastanza asistemica con cui le leggi vennero, in questo arco di tempo, iscritte sulla pietra, al punto che risulta del tutto problematico individuare il criterio sotteso alla «scelta» dei testi «pubblicati».

Margherita Guarducci, nella sua edizione delle *Inscriptiones Creticae*, suddivise cronologicamente i *tituli vetustiores* di Gortina in quattro gruppi: 1-40, in buona parte provenienti dal santuario di Apollo Pizio, databili tra la metà del VII e la fine del VI sec. a.C.; 41-71, per lo più provenienti dall'area dell'agorà, attribuiti all'inizio del V sec. a.C.; 72-140, tra cui è compresa anche l'iscrizione del «codice», la c.d. Grande Iscrizione, databili al periodo compreso tra il 480 e il 450 a.C.; 141-159, collocabili tra la seconda metà del V sec. e l'inizio del IV sec. a.C.³⁵ All'interno di questo complesso si impone un'ulteriore distinzione sulla base delle modalità di disposizione dei testi sulla pietra: mentre infatti i documenti del gruppo più antico con poche eccezioni risultano incisi con andamento retrogrado (da destra a sinistra) sui muri del tempio di Apollo Pizio, in modo che ciascun testo si sviluppa in senso orizzontale iscrivendosi anche per notevole lunghezza in un'unica fila di blocchi,³⁶ i testi successivi sono organizzati in colonne, spesso due ma talora tre e più fino ad un massimo di dodici.³⁷ È verisimile che tale «impaginazione» riflettesse, come suggeriva già la Guarducci, il «formato» del modello su papiro custodito in archivio,³⁸ ma tale constatazione diventa per noi interessante soprattutto nella misura in cui essa apre una questione più ampia sul rapporto tra i testi pubblicati, ed «esposti», parte dei quali sono giunti fino a noi, e il complesso originario delle leggi di Gortina, che doveva essere ben più ampio. Si è osservato infatti che nell'iscrizione del «codice» vi sono oltre una ventina di rimandi a «quanto sta scritto» o a «come è scritto» altrove e che tali riferimenti nella maggioranza dei casi rinviano a norme contenute nello stesso «capitolo» o in altri capitoli del testo, ma talora, come ad es. nel caso di VI, ll. 29-31; IX, ll. 21-24; XII, ll. 1-5, anche a disposizioni *esterne* rispetto al codice stesso.³⁹ Nello stesso tempo è chiaro che tra le iscrizioni giuridiche di Gortina sono presenti anche testi di legge separati concernenti materie trattate più ampiamente anche nel «codice» e che per qualche ragione non sono stati in esso incorporati.⁴⁰ Ciò, da un lato, rivela che non possiamo parlare per quest'ultimo di una sistematica e completa «codifica-

³⁵ Alcuni nuovi documenti furono pubblicati dopo l'edizione della Guarducci (1959): *SEG* 23,585 (cfr. van Effenterre-Ruzé 1995, nr. 5); 49,1221-1223 (cfr. Magnelli 1999).

³⁶ Perlman 2002, pp. 188-189. Uno studio sistematico dei resti e delle fasi architettoniche del tempio di Apollo Pizio si deve a Ricciardi 1991.

³⁷ Davies 1996, pp. 34-36. Contro l'ipotesi che la «Grande Iscrizione» avesse un'ampiezza ben superiore alle dodici colonne conservate v. da ultimo Lombardo 2005, p. 215.

³⁸ Guarducci 1950, p. 87; cfr. Boffo 1995, p. 107 con n. 66; Davies 2005, pp. 306-307.

³⁹ Tutti i casi sono raccolti e discussi da Lévy 2000, pp. 187-189.

⁴⁰ Hölkeskamp 1999, pp. 126-128.

zione» di *tutto* il diritto della città, dall'altro pone in primo piano il problema della sua genesi.

A questo proposito, il primo punto da evidenziare risiede nel fatto che diverse norme in esso contenute miravano senz'altro ad innovare il contenuto di leggi precedenti. Ne sono un chiaro indizio quelle disposizioni che escludevano esplicitamente la possibilità di applicazione retroattiva delle norme (ad es. VI, ll. 9-25: «E il marito non deve vendere o promettere i beni della moglie, né il figlio quelli della madre. Se qualcuno compra o si fa dare in garanzia o si fa promettere *contrariamente a quanto è stato stabilito quando questo è stato scritto*, i beni siano della madre o della moglie; colui che ha venduto, che ha dato in garanzia o che ha promesso dovrà pagare il doppio a chi ha acquistato o si è fatto costituire in garanzia o promettere ... *Per gli atti compiuti in passato non vi sia la possibilità di agire in giudizio*»; trad. di A. Maffi *ap.* Maffi 1997, p. 163; cfr. anche V, ll. 1-9; IX, ll. 15-17; XI, ll. 19-23), fissando in un caso la data a partire dalla quale quelle nuove dovevano considerarsi in vigore (V, ll. 5-9). Che la materia rispetto alla quale si innovava fosse stata anche in precedenza regolata da norme scritte appare poi almeno da XI, ll. 19-23, là dove, al termine dell'ampia sezione dedicata all'adozione, si precisa che «si applicheranno queste regole da quando esse sono state scritte. Per quanto riguarda la situazione precedente, in qualunque modo uno abbia, non si potrà *più* agire in giudizio né contro l'adottato né da parte dell'adottato». Tale norma transitoria presuppone infatti che anteriormente la disciplina degli effetti patrimoniali dell'adozione fosse stata diversa⁴¹ e questo viene confermato da due iscrizioni di VI sec. a.C. (*I.Cret.* IV, 20 e 21 [= Koerner 1993, nrr. 122 e 123 = van Effenterre-Ruzé 1995, nrr. 37 e 38]) le quali, per quanto molto frammentarie, contenevano certamente norme relative al diritto ereditario in connessione con l'adozione.⁴² Nella stessa direzione va inoltre la presenza, in alcune delle iscrizioni conservate, di evidenti segni di rasure e di riuso della pietra (*I.Cret.* IV, 43, 47 e 48) che testimoniano della volontà di obliterare testi di legge che evidentemente non erano più in vigore e la cui esposizione pubblica rischiava di essere fonte di confusione e disordine normativo.⁴³

Un secondo elemento ci viene offerto da un'analisi interna di alcune sezioni in cui è possibile suddividere la «Grande Iscrizione» gortinia. Non si vuole qui ritornare sulla questione dell'appropriatezza o meno di termini quali quelle di

⁴¹ Willetts 1967, pp. 30-31; Maffi 1997, pp. 83-85; Kristensen 2004, pp. 158-161.

⁴² Una simile stratificazione di norme scritte in rapporto alla responsabilità per i danni causati da uno schiavo il cui contratto di acquisto non è stato annullato entro un certo termine di tempo (*I.Cret.* IV, 72, VII, ll. 10-15, da confrontarsi con *I.Cret.* IV, 41, ll. 7-19) è riconosciuta da Koerner 1993, nr. 173, *ad loc.*, pp. 518-519; Davies 1996, pp. 46-47.

⁴³ Davies 1996, pp. 50-52.

«codice» e di «codificazione» in rapporto al essa⁴⁴ – come si è visto si può ammettere con relativa sicurezza che il testo non esaurisse il complesso delle norme giuridiche in vigore a Gortina al tempo della sua «pubblicazione» –, bensì esaminare la struttura e l'organizzazione di quelle parti che paiono riflettere un maggiore grado di elaborazione e che in qualche maniera si pongono quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente su un piano diverso rispetto ad altre meno articolate leggi o sezioni. Come dimostrato da Gagarin in un fondamentale articolo, l'uso di mezzi formali quali l'asindeto, da un lato, e gli spazi vuoti e i segni di interpunzione, dall'altro, consentono infatti di riconoscere nell'iscrizione un'articolazione delle norme in sezioni (35, secondo la proposta dello studioso americano) e in sottosezioni (circa una cinquantina), la cui formazione può essere plausibilmente spiegata come il risultato di un processo «storico» di stratificazione e di progressivo assemblaggio e adattamento protrattosi nel tempo e cominciato già alla fine del VII sec. a.C.⁴⁵ Così, se consideriamo ad esempio la prima sezione del «codice» dedicata al processo di stato (*I.Cret. IV, 72, I, l. 1-II, l. 2*),⁴⁶ si individua, analogamente a quanto rilevato per la legge di Draconte sull'omicidio e la legge testamentaria soloniana, innanzitutto l'enunciazione del principio generale secondo cui «chi è tenuto ad agire in giudizio (per affermare il proprio diritto) riguardo ad un libero o ad uno schiavo, non deve impossessarsene prima del processo» (*os k'eleutherôî ê dolôi mellei ampimolen, pro dikas mê agen*; trad. di A. Maffi ap. Maffi 2002, p. 113), con la specificazione dell'ammontare delle pene da applicare in caso di violazione e delle modalità con cui il giudice doveva stabilire l'entità della multa (I, ll. 2-12), cui fanno seguito, in una nuova sottosezione segnalata graficamente da una palmetta (I, ll. 12-49), una serie di norme procedurali di carattere più puntuale, riguardanti il caso che *a*) colui che si è impadronito della persona rivendicata neghi di averlo fatto e non ci siano testimoni (I, ll. 12-14); *b*) la condizione, libera o servile, della persona rivendicata sia contestata in giudizio (I, ll. 15-18); *c*) l'appartenenza dello schiavo sia controversa (I, ll. 18-24); *d*) il soccombente in giudizio rifiuti di rilasciare il sequestrato (I, ll. 24-39); e, infine, *e*) lo schiavo oggetto della lite si sia rifugiato in un tempio (I, ll. 39-49). La sezione è poi completata da tre norme aggiuntive, tutte precedute da uno spazio libero, che disciplinano i casi particolari che lo schiavo muoia durante il processo (I, ll. 49-51), che una delle due parti sia un magistrato (*kosmos*) (I, ll. 51-55)⁴⁷ e che

⁴⁴ Sulla questione, dopo l'ampia rassegna della problematica e della più recente letteratura di Maffi 2003a, in part. pp. 168-179, v. Kristensen 2004, pp. 136-137; contro l'idea che, per le legislazioni greche arcaiche, si possa utilmente parlare di «codificazione» si è espresso Hölskeskamp 1999 e 2005.

⁴⁵ Gagarin 1982.

⁴⁶ Cfr. in proposito anche Maffi 1983, pp. 3-117; Koerner 1993, nr. 163; van Effenterre-Ruzé 1995, nr. 6; Maffi 2002.

⁴⁷ Su questa clausola cfr. Maffi 2003b.

l'*agein*, l'atto cioè di mettere le mani su un individuo, abbia come oggetto il soccombente in un giudizio (*nenikamēnos*) o chi avesse garantito un debito con la propria persona (*katakeimēnos*) (I, l. 56-II, l. 2), nei quali casi tale atto era considerato legittimo. Come è stato più volte osservato, la disciplina di questa prima sezione del «codice» si sviluppa in due parti ben distinte, con uno slittamento dell'interesse del legislatore da una limitazione imposta dalla *polis* al diritto di autotutela, con il divieto di *agein* prima del processo (I, ll. 2-12), alla disciplina del procedimento probatorio da applicare alle controversie di stato (I, ll. 15-24) e alla statuizione degli obblighi del soccombente in giudizio e delle sanzioni previste nel caso questi non avesse rilasciato il libero o lo schiavo oggetto della rivendicazione (I, ll. 24-49), nonché, al termine della sezione, alla previsione di alcuni casi particolari ed eccezioni (I, l. 50-II, l. 2). Diviene così probabile che tale organizzazione formale, nella quale si riconosce, in uno sforzo di autentica «codificazione»,⁴⁸ un andamento dal generale al particolare, fosse in realtà il risultato di un processo di elaborazione sviluppatosi, in risposta alle esigenze pratiche poste dall'esperienza, in un imprecisabile, ma probabilmente abbastanza ampio, arco di tempo, a partire dalla regola *os k'eleutherôî ê dolôi mellei ampimolen, pro dikas mê agen*, la quale - deve essere qui sottolineato - doveva a sua volta rappresentare un momento di affermazione dell'autorità della *polis* rispetto alle tradizionali pratiche dell'autotutela.⁴⁹

Allo stesso modo, l'ampia e organica sezione dedicata alla disciplina dell'adozione *inter vivos* (X, l. 33-XI, l. 23) si inizia con la regola generale che «l'adozione sia possibile da qualunque parte uno voglia» (X, ll. 33-34: *anpansin emên opô ka til lê*), da intendersi nel senso che la persona da adottare poteva essere scelta tra *tutti* i cittadini (ma non tra i *nothoi*, gli stranieri e in non-liberi), e prosegue con la specificazione delle procedure (sacrificio nell'ambito dell'eteria e presentazione ai cittadini nell'agorà) (X, ll. 34-39), gli obblighi dell'adottato (X, ll. 39-48), con un rinvio a IV, ll. 31-43, la posizione successoria dell'adottato (X, l. 48-XI, l. 6), l'eventualità che l'adottato non abbia figli maschi (XI, ll. 6-10), la procedura di revoca dell'adozione (XI, ll. 10-17), le restrizioni sulla possibilità di adottare (o essere adottato) (XI, ll. 18-19) e alcune norme transitorie sugli effetti patrimoniali dell'adozione (XI, ll. 19-23). La sezione può essere in particolare suddivisa, sulla base dei *vacat*, in quattro gruppi di clausole, il cui contenuto è così sintetizzabile: X, ll. 33-39: chi e come si adotta; X, l. 39-XI, l. 6: regole sulla successione; XI, ll. 7-19: norme integrative; XI, ll. 19-23: limitazione degli effetti retroattivi della legge.⁵⁰

⁴⁸ Van Effenterre-Ruzé 1995, p. 49; Lévy 2000, pp. 193 e 196-197; Kristensen 2004, p. 146.

⁴⁹ Gagarin 1982, pp. 138-140; Maffi 1983, pp. 111-112; Kristensen 2004, pp. 144-146.

⁵⁰ Per un commento sistematico alla sezione v. Willetts 1967, pp. 30-31 e 76-78; Maffi 1991, 1997 e 2003, pp. 201-204. Sull'organicità della disciplina cfr. Davies 1996, p. 40; van Effenterre-Ruzé 1995, p. 144; van Effenterre H. e M. 2000, pp. 178-179, i quali sottolineano la volontà di sistematicità e di «codificazione». Kristensen 2004, pp. 158-161, classifica peraltro

Fermo restando che, come abbiamo visto, la legge introduceva certamente delle novità nella normativa già esistente, è difficile stabilire in che cosa queste consistessero. Non sappiamo ad esempio se la norma introduttiva *anpansin emên opô ka til lêi*, come potrebbe far pensare la sua brevità quasi epigrammatica, risalga veramente agli strati più antichi della legislazione gortinia in tema di adozione. È possibile peraltro che gli elementi più recenti risiedessero nel rapporto meno vincolante che si stabiliva tra l'adottato e l'adottante (il primo poteva infatti ripudiare il secondo e a quest'ultimo era consentito di rinunciare all'eredità)⁵¹ o nel riconoscimento dei diritti ereditari delle figlie femmine dell'adottante (cui l'adottato era di fatto equiparato)⁵² ovvero, più genericamente, negli effetti patrimoniali dell'atto di adozione, ma ciò che importa ai nostri fini è che la legge si presenti organizzata in maniera estremamente coerente e logica.⁵³ Pur non sottovalutando il fatto che non tutte le sezioni del «codice» risultano strutturate nella stessa maniera e che, nel contempo, non mancano nella legislazione gortinia anche fenomeni di segno opposto – ad esempio testi apparentemente identici e paralleli ripetuti in iscrizioni diverse (*I.Cret. IV, 75B e 81; 42B, ll. 11-14 e SEG 23,585* (= van Effenterre-Ruzé 1995, nr. 5) – diviene evidente che, come era del resto da attendersi,⁵⁴ gli effetti della scrittura sul complesso normativo della città cretese si fecero sentire soprattutto nel processo di sistemazione, rielaborazione e integrazione del patrimonio delle norme giuridiche e quindi, entro certi limiti, in una tendenza verso la «codificazione» del diritto.⁵⁵ Come ha recentemente osservato A. Maffi, possiamo dire perciò che nel «codice» di Gortina «si riscontrano cinque tipi di norme: 1) norme consuetudi-

la legge sull'adozione tra gli «elaborated single enactments», in quanto tali distinti dai «codified elaborated enactments».

⁵¹ Willetts 1967, p. 30.

⁵² Kristensen 2004, pp. 159-160.

⁵³ Davies 1996, p. 40: «This really is codification: a general principle is enunciated, whether enabling or prohibitory (here enabling), a cross-reference to existing law is inserted, and the likely circumstances arising from its application are envisaged and systematically provided for – altogether a model for a modern major general law».

⁵⁴ Sulle «implicazioni» e gli effetti dell'introduzione della scrittura nelle società orali cfr. da ultimo Goody 2000, in cui l'eminente antropologo rivede, ma sostanzialmente riafferma, le sue tesi alla luce delle critiche mossegli nella letteratura degli ultimi decenni; si veda anche l'utile rassegna ragionata degli studi in Thomas 1992, pp. 15-28.

⁵⁵ Sul problema se le leggi di Gortina venissero iscritte per essere accessibili al pubblico, e quindi per essere «lette», cfr., in senso affermativo, Perlman 2002, pp. 194-197, e Papakonstantinou 2002, i quali prendono convincentemente posizione contro la tesi di Whitley 1997, secondo cui le leggi epigrafiche cretesi, in una società dominata dall'aristocrazia e caratterizzata da una «scribal literacy», avrebbero, con la loro forma monumentale, soprattutto avuto la funzione di «rappresentare la maestà della legge» e di servire come simbolo dell'autorità della *polis* (e dell'oligarchia che la governava); sulla questione v. anche Maffi 2003, pp. 169-170. Sul *corpus* delle iscrizioni arcaiche di Kommos cfr. ora Csapo-Johnston-Geagan 2000, pp. 101-125.

narie messe per la prima volta per iscritto; 2) norme scritte che riprendono norme già esistenti inserendole in un insieme organico; 3) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto non retroattivo; 4) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto retroattivo; 5) norme scritte che integrano norme scritte contenute all'interno del Codice di Gortina stesso». ⁵⁶ Senza voler con ciò sostenere che la legge scritta, facendosi «codice», venne a sostituirsi del tutto al *nomos agraphos*, al diritto consuetudinario (Arist. *Rhet.* 1373b4-6), mi sembra che se si vogliono utilizzare, come strumento euristico, le categorie efficacemente proposte da E. Bakker per definire la natura del rapporto tra oralità e scrittura dal punto di vista della *concezione* di un testo scritto, ⁵⁷ nel «codice» di Gortina si ritrova tutto lo spettro delle possibilità compreso tra l'estremo della mera *trascrizione* delle norme della tradizione orale e quello della *composizione* e della *elaborazione* scritta di un insieme di norme coerentemente organizzato. ⁵⁸ Mi sembra abbastanza ragionevole sostenere che quest'ultima attività presuppone in particolare l'esistenza di «archivi» di testi su materiale deperibile (papiro o altro), di cui, conformemente alla prassi documentaria delle città greche, ⁵⁹ i testi «esposti» su materiale lapideo non sarebbero altro che una selezione in forma «monumentalizzata».

2. Abbiamo fino a questo punto cercato di analizzare, partendo dall'esame di alcuni casi concreti, le modalità della transizione dalla legge consuetudinaria a quella scritta e gli effetti dell'avvento della scrittura sul patrimonio delle norme tradizionali. Le dinamiche che sono emerse non sono tutto sommato sorprendenti e possono essere, nelle grandi linee, largamente condivise. Se vogliamo ora abbandonare questo terreno e concentrare la nostra attenzione sul rapporto tra scrittura e pratiche giudiziarie nella città greca, dobbiamo confrontarci con un quadro a prima vista diverso in cui, come sottolineato dalla dottrina prevalente, l'introduzione del *medium* scrittorio sembra invece avere prodotto effetti abbastanza trascurabili e marginali, senza intaccare la dimensione essenzialmente orale che avrebbe caratterizzato il processo nelle *poleis* greche sin da Omero e dal tempo delle origini. Ciò apparirebbe in maniera evidente a Gortina stessa, dove, nel regime probatorio adombrato nel «codice», viene in larga parte riconosciuta efficacia giuridica a mezzi di prova formali tipici di una cultura orale quali il giuramento e la testimonianza, mentre ai documenti scritti non viene attribuito alcun ruolo significativo o privilegiato, e dove anzi la redazione di documenti scritti non sembra avere avuto alcuna rilevanza ai fini del-

⁵⁶ Maffi 2003, pp. 170-175 (la citazione da p. 175).

⁵⁷ Bakker 1999, pp. 29-33.

⁵⁸ Maffi 1990; Thomas 1996; Harris 2004, pp. 21-34. Sul concetto di *agraphos nomos* nella *Retorica* di Aristotele v. Ostwald 1973; Carey 1996.

⁵⁹ Davies 2003; Boffo 2003; Faraguna 2005b.

l'instaurazione di rapporti giuridici e la registrazione degli atti processuali veniva affidata non alla scrittura bensì alla memoria di un «ricordatore» (*mnâ-môn*).⁶⁰ A Gortina, in ogni caso, l'amministrazione della giustizia era affidata a giudici unici con giurisdizioni distinte per materia (*I.Cret. IV, 72, VI, ll. 25-31*) e, sebbene non mancasse la presentazione contrapposta delle ragioni delle due parti e, quindi, la dimensione «retorica» del giudizio (*I.Cret. IV, 72, 7, ll. 2-3 e 15-16*), non pare esserci stata nel processo una distinzione tra fase istruttoria e fase dibattimentale.⁶¹

Lo stesso sarebbe avvenuto ad Atene, dove, coerentemente con lo spirito della democrazia, nelle parole di M. Gagarin «legal procedure, though gradually accepting some forms of writing for peripheral matters, kept it away from the heart of the trial, so that throughout the classical period it retained the oral nature it had had from the beginning». In tal modo anzi, limitando il carattere tecnico e la complessità della pratica giudiziaria e rendendo nello stesso tempo superflua la formazione di una cerchia di professionisti del diritto, «the absence of writing insured that litigation would remain under the direct control of the people».⁶² In effetti, in tutto il periodo classico il processo attico si presentò, nella sua struttura formale, come un *agôn logôn*, come una gara di parole e discorsi in cui i due contendenti uno dopo l'altro presentavano in un'orazione di lunghezza prestabilita i propri argomenti e le proprie ragioni ai giudici (da 201 fino a 1501 e più, secondo l'importanza del processo),⁶³ i quali, dopo avere ascoltato, prendevano a maggioranza la propria inappellabile decisione sulla base del principio della libera valutazione delle prove, limitandosi a votare per l'una o l'altra parte senza peraltro, per lo più, interagire con esse. Significativamente, inoltre, il processo non si concludeva con un motivato verdetto, bensì con la semplice conta dei voti (*psêphoi*) e la proclamazione da parte dell'araldo dell'esito della votazione (*Arist. Ath. Pol. 69,1*).⁶⁴

⁶⁰ Dareste-Haussoullier-Reinach 1891-1904, pp. 432-435; Maffi 1988, pp. 188-190. Sul regime probatorio nel codice di Gortina cfr. Maffi 2001b. Si noti tuttavia che il caso di Gortina non può essere assunto a paradigma delle pratiche giuridiche nel mondo greco. In una più o meno contemporanea iscrizione di Alicarnasso (*SIG³ 45 = Koerner 1993, nr. 84 = van Effenterre-Ruzé 1994, nr. 19*), che riporta il testo di una legge relativa ad un accordo di riconciliazione tra fazioni in lotta, si stabilisce infatti, in rapporto al regime di proprietà dei beni immobiliari, che «ciò che i *mnêmones* dichiarano sia vincolante» (ll. 20-22: *ho t[] an hoi mnêmo[nes e]idôsi, touto karteron ênai*). Che tale controllo dei mnemoni sulla situazione fondiaria all'interno della città si esercitasse sulla base di documenti scritti (registri delle vendite?) è stato dimostrato in maniera cogente da Maffi 1988c; cfr. anche Faraguna 2000, pp. 110-112.

⁶¹ Willetts 1967, pp. 32-34; Maffi 2003a, p. 213; Davies 2005, pp. 310-311.

⁶² Gagarin 2004 (le citazioni rispettivamente dalle pp. 22 e 25); cfr. anche Gagarin 2001, pp. 457-462; 2003, pp. 72-77.

⁶³ Harrison 1971, p. 47.

⁶⁴ Thür 1987 e 2004, pp. 43-44.

All'interno di tale quadro un ulteriore fondamentale elemento sarebbe poi rappresentata dal fatto che dal *corpus* degli oratori attici trasparirebbe, nelle cause che avevano come protagonisti i cittadini, una netta preferenza a sostenere le proprie tesi sulla base della testimonianza orale di parenti, amici e membri delle stesse associazioni e gruppi sociali (*demi* e *fratrie*) e una speculare «diffidenza» per i documenti scritti, i quali vengono regolarmente presentati come inaffidabili e facilmente manipolabili, mentre un'eccezione sarebbe rappresentata, a partire dalla metà del IV sec. a.C., dalle cause di diritto marittimo (*dikai emporikai*) che, vedendo implicati in prevalenza commercianti e uomini d'affari non-ateniesi, meteci e schiavi – personaggi per definizione esclusi dalle reti di relazioni sociali cui appartenevano i *politai* –, ruotavano intorno a rapporti di tipo contrattuale e potevano anzi essere esperite esclusivamente in presenza di accordi scritti.⁶⁵

Si ammette generalmente che a partire dall'inizio del IV sec. a.C. – la data precisa è incerta⁶⁶ – le testimonianze venivano obbligatoriamente preparate e messe per iscritto durante la fase istruttoria per essere lette, alla stessa maniera degli altri «documenti» utilizzati come mezzi di prova (Arist. *Ath. Pol.* 53,2: *marturiai, proklêseis, nomoi*; 67,3: [*psêphisma*], *nomos, mar[turia, sunbolon*]; *Rhet.* 1375a24: *nomoi, martures, sunthêkai, basanoi, horkos*), dal segretario (*grammateus*), in tribunale (Dem. 45,44: *ho nomos marturein en grammateiôî keleuei*), ma che questo passaggio dalla testimonianza diretta alla testimonianza «documentata», rispondente soprattutto alla necessità di garantire un più ordinato svolgimento del processo e contenerne rigidamente i tempi, e quindi funzionale ad obiettivi di carattere «tecnico»,⁶⁷ avrebbe tutt'al più soltanto scalfito la natura essenzialmente orale del processo attico.⁶⁸ Anche nel caso di Atene ci troveremmo dunque di fronte ad una situazione del tutto comparabile a quella di Gortina. Ma tale immagine, piuttosto statica, delle pratiche giudiziarie ateniesi, oggi dominante soprattutto tra gli studiosi di formazione anglo-americana,⁶⁹ può essere ritenuta o necessita invece di essere modificata, o quanto meno qualificata?

⁶⁵ Cohen 2003; Lanni 2005 e 2006, pp. 41-74, 149-179.

⁶⁶ Rhodes 1995, pp. 310-311; Rubinstein 2000, p. 72 con n. 143; Fezzi 2004, pp. 109-115.

⁶⁷ Maffi 1988a, pp. 194-195; Rubinstein 2000, pp. 72-75; Fezzi 2004, pp. 115-118; per altre possibili spiegazioni, che toccano invece più direttamente gli aspetti sostanziali delle pratiche processuali, cfr. Todd 2002, pp. 160-165.

⁶⁸ Si noti peraltro che, secondo Dem. 45,44-45 (cfr. anche 46,6), la legge esigea che la testimonianza venisse registrata su una tavoletta per evitare che, durante il processo, il testimone potesse aggiungere o togliere elementi a quanto già affermato davanti al magistrato, in maniera tale che, nell'eventualità di un'azione per falsa testimonianza (*dike pseudomarturiôn*), il contenuto della deposizione non potesse divenire oggetto di contestazioni (cfr. ora in proposito Pébarthe 2006, pp. 329-331).

⁶⁹ Su tale «scuola» nell'ambito degli studi sul diritto greco cfr. le illuminanti considerazioni di Maffi 2001a. Una sorta di «manifesto» dei metodi e dell'approccio socio-antropologico alla

Va innanzitutto osservato che uno dei fondamenti su cui è costruita tale interpretazione del funzionamento del sistema dei tribunali ateniesi ha origine nel confronto con l'organizzazione del sistema giudiziario delineata da Platone nelle *Leggi*.⁷⁰ In quest'opera il filosofo ateniese fa infatti cominciare la sua trattazione con l'affermazione che una *polis* non potrebbe essere tale se i tribunali non fossero stabiliti in maniera conveniente e sottolineando, da un lato, come un giudice «muto» (*aphônos*), quali di fatto erano i *dikastai* ateniesi, «non sarebbe mai capace di rendere giustizia» e, dall'altro, come «il tempo, la lentezza del procedimento, le ripetute istruttorie (*anakriseis*)», a differenza di quanto avveniva nei tribunali ateniesi in cui la durata di un processo non superava mai la lunghezza di un giorno, «servano a chiarire il dibattito» (766d-e). Ne discende, per la città di Magnesia, un progetto di giustizia «aristocratica» articolato, per le cause di diritto civile, su tre livelli di tribunali, soltanto l'ultimo dei quali, costituito da membri eletti tra i magistrati e soggetti, come questi ultimi, a *dokimasia*, era, a differenza di quanto avveniva ad Atene, inappellabile. In esso il processo assumeva carattere inquisitorio e l'accertamento della verità si fondava non soltanto sui *logoi* dei due contendenti ma anche sugli interrogatori condotti a turno dai giudici (855c-856a). Platone evidenzia in particolare come l'esame della causa dovesse durare tre giorni e, fatto per noi significativo, come l'uso della scrittura per la verbalizzazione di quanto venuto alla luce durante il procedimento dovesse avere un ruolo importante nell'indagine sull'oggetto della causa.⁷¹ D'altra parte, come osservava L. Gernet, «non sorprende tanto il fatto che Platone, il quale, in reazione allo stato di cose esistente ad Atene, voleva dei magistrati che governassero e avessero poteri effettivi, abbia attribuito loro funzioni di questo tenore quanto piuttosto il fatto che, pur partendo da queste premesse, egli abbia lasciato largo spazio ad un sistema del tutto differente».⁷² Tali modalità di svolgimento del processo sembrano infatti applicarsi soltanto alle cause che potevano portare alla pena capitale (*thanatou peri*) ed erano giudicate dal tribunale supremo, formato dai «custodi delle leggi» (*nomophulakes*) e da un collegio di magistrati eletti in base alla loro eccellenza, mentre ai livelli più bassi della giustizia, tanto per le cause civili quanto per quelle di diritto pubblico il giudizio era affidato ai tribunali popolari (*koina dikastêria*) formati, come quelli democratici di Atene, a partire dalle tribù (*phuletika dikastêria*).⁷³ Il sistema ateniese servì inoltre da modello a Platone anche per altri molteplici

disciplina da essa perseguita è offerto dall'*Introduction* di David Cohen a *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (2005).

⁷⁰ Gagarin 1999, pp. 179-180; 2000.

⁷¹ Per una ricostruzione e approfondita analisi dell'organizzazione del sistema giudiziario descritto, non sempre in maniera organica e sistematica, da Platone cfr. Gernet 1951, pp. CXXXII-CL; Piérart 1973, pp. 386-463.

⁷² Gernet 1951, p. CXXXVII.

⁷³ Piérart 1973, pp. 388-393, 441-444, 462-463.

aspetti del sistema giudiziario delineato nelle *Leggi*, a cominciare dalle procedure per la presentazione e l'istruzione di una causa (948d, 956e-957a),⁷⁴ ed è proprio partendo da questi elementi che, ritornando ad Atene e al problema degli «effetti» generati dalla scrittura sul sistema giudiziario, dobbiamo ora riprendere in considerazione su nuove basi i caratteri e l'organizzazione del processo ad Atene.

Il momento dibattimentale che si svolgeva davanti ai giudici del tribunale popolare e si concretizzava nell'*agôn* oratorio tra i due contendenti costituiva infatti soltanto l'ultimo atto di una procedura complessa le cui prime fasi avevano luogo davanti al magistrato ed erano accompagnate dalla produzione, a cura di quest'ultimo, di una significativa mole di documentazione scritta. Per quanto questo fatto venga per lo più riconosciuto, il problema è soprattutto quello di valutare in che termini tali fasi preliminari e tale documentazione scritta influissero poi sull'andamento e gli esiti del processo, condizionando di fatto la libertà delle parti nella scelta degli argomenti e delle prove da presentare ai giudici. Per quanto, nell'ottica di chi, come gli studiosi moderni, sia costretto, sulla base dei discorsi degli oratori e della *Retorica* di Aristotele, a guardare al sistema giudiziario ateniese da una prospettiva distorta e limitata agli aspetti «retorici» del processo, possa a prima vista apparire di importanza secondaria, la questione è in realtà cruciale e attiene al problema, di ben più ampia portata, del carattere tecnico o meno del diritto greco e, al di là del *topos* tipicamente democratico, ricorrente con frequenza nei discorsi, secondo cui gli oratori si presentano come totalmente inesperti di diritto, del livello di competenza giuridica necessario per poter adire i tribunali.

L'uso della scrittura condizionava in realtà lo svolgimento di una causa in grado ben maggiore di quanto gli studiosi siano disposti ad ammettere. Ciò avveniva sin dalle prime fasi del procedimento dopo che l'attore, con la *prosklêsis*, aveva ingiunto alla presenza di testimoni al convenuto di comparire davanti al magistrato competente in un certo giorno.⁷⁵ In tale occasione il magistrato registrava infatti su una tavoletta di legno (*sanis*) l'atto di accusa, nel V sec. forse ancora presentato oralmente (Ar. *Nub.* 758-772), redigendo un documento dalla struttura formulare cui gli oratori fanno riferimento con il termine tecnico *enklêma* (o, meno frequentemente, *epigramma*)⁷⁶ e, per quelle di diritto pubblico, *graphê*, nel quale venivano annotati i dati anagrafici delle due parti, il tipo dell'azione esperita nonché l'indicazione della pena (*timêma*) proposta e, talora, in coda a questi elementi, anche una sintetica ma circostanziata descrizione

⁷⁴ Piérart 1973, pp. 399-402.

⁷⁵ Su questa fase preliminare della procedura giudiziaria ateniese v. Harrison 1971, pp. 85-94.

⁷⁶ Bertrand 2002.

dei fatti che avevano dato origine alla querela.⁷⁷ Se, ad esempio, nell'orazione demostenica *Contro Stefano I* l'esposto letto dal segretario recita semplicemente «Apollodoro figlio di Pasiono del demo di Acarne accusa Stefano figlio di Menecele di Acarne di falsa testimonianza, danni per un talento» e ad esso doveva essere «allegato» *en tòi grammateiôî* il testo della testimonianza (45,46), in quella *Contro Panteneto* l'*enklêma* viene arricchito del racconto dettagliato di come Nicobulo si fosse impadronito, per mezzo dei suoi schiavi, di 90 mine che Panteneto intendeva versare alla città come canone d'affitto per una concessione mineraria nel distretto del Laurion, causandone così l'iscrizione nel registro dei pubblici debitori (37,22, 25-29 e 33; cfr. anche Dion. Hal. *Din.* 3 = *Din. fr.* XLVIII, T2 Conomis; Plut. *Alc.* 22,4). Nella *Contro Afobo III*, relativa all'eredità che gli era stata sottratta dai suoi tutori, Demostene dichiara inoltre di non avere fissato l'entità dei danni (*timêma*), alla maniera dei sicofanti, semplicemente indicando una cifra totale, bensì di avere presentato un elenco dettagliato per voci in cui era specificato l'ammontare di ciascuna somma ricevuta da Afobo, da chi egli l'aveva ottenuta e a quale titolo (Dem. 29,30-31). Si comprende pertanto come l'*enklêma* potesse essere un documento piuttosto articolato e riportare numerosi dati ed elementi. Ad esso, nella registrazione del magistrato, corrispondeva la controdeklarazione scritta del convenuto (*antigraphê*), costruita, in maniera speculare, sullo stesso schema dell'*enklêma* (Dem. 45,46 e 87).

Credo di avere dimostrato in un altro contributo che la tavoletta su cui il magistrato effettuava la registrazione serviva, come una sorta di scheda, anche per l'annotazione dei dati - nome del *dikastêrion*, data del processo, presenza o assenza dell'accusato, esito del giudizio - relativi alla fase processuale della causa e che essa veniva quindi conservata *a fini amministrativi* nell'archivio del magistrato.⁷⁸ Quello che è necessario qui evidenziare è peraltro che il documento redatto dal magistrato poteva essere di grande rilevanza anche *sul piano giuridico* in quanto esso fissava non soltanto i limiti entro cui doveva muoversi l'attore nella sua strategia giudiziaria ma anche quelli entro i quali doveva avvenire il giudizio del tribunale. Il primo punto viene mirabilmente illuminato da un passo dell'orazione demostenica *Contro Nausimaco e Senopite* in cui l'attore, nell'opporre una *paragraphê* ad un'azione, una *dikê epitropês*, iniziata da Nausimaco e Senopite di cui il padre Aristecmo era stato tutore, chiede che venga letto il testo dell'atto di accusa in cui si dichiara che la somma di denaro oggetto della disputa figurava a titolo di credito nei conti relativi all'eredità dei due fratelli amministrata da Aristecmo (38,14-15) e lo confronta con quello dell'*enklêma* presentato dagli stessi in una precedente causa avente lo stesso oggetto, di cui viene data nuovamente lettura, nel quale lo stesso Aristecmo veniva

⁷⁷ Per una sistematica raccolta e discussione dei dati delle fonti letterarie ed epigrafiche al riguardo cfr. Faraguna 2006, con la precedente bibliografia.

⁷⁸ Faraguna 2006.

questa volta accusato di non avere rimesso il rendiconto sulla gestione dell'eredità da lui amministrata (38,15-16). È interessante osservare che tra le due cause era intercorso un periodo di ben 14 anni (38,6) e come, anche a notevole distanza di tempo, i documenti giudiziari, che dovevano essere stati da qualche parte custoditi, forniscano il fondamento per l'argomentazione dell'oratore.

Quanto al secondo punto, sebbene la questione rimanga controversa, G. Thür ha in tempi recenti sostenuto con solidi argomenti che il giuramento con cui, da un lato, le parti si impegnavano ad attenersi nella loro orazione all'oggetto della lite (Arist. *Ath. Pol.* 67,1: *eis auto to prâgma erein*), e, dall'altro, i *dikastai* si impegnavano a giudicare in conformità al solo oggetto dell'accusa (Dem. 24,151: *peri autou hou an he diôxis êi*) si riferisse in concreto ai termini della questione quale era stata definita proprio nell'*enklêma*, che diveniva in tal modo il criterio fondamentale per valutare se l'oratore avesse parlato *exô tou pragmatos*.⁷⁹

Diviene perciò lecito affermare che la redazione dell'*enklêma* nell'udienza preliminare davanti al magistrato non era soltanto un atto formale bensì aveva conseguenze sostanziali per tutti i successivi sviluppi dell'azione legale che veniva in tal modo intrapresa. L'oralità del processo su cui si è soprattutto appuntata l'attenzione degli studiosi viene quindi in questa prospettiva ad acquistare un nuovo significato. Lo stesso deve, a mio giudizio, valere anche per il passaggio successivo del procedimento giudiziario. Dopo che il magistrato aveva, nell'udienza preliminare, giudicato la causa ammissibile (*eisagôgimos*) - un atto anch'esso non soltanto formale che lo esponeva al rischio di essere accusato, in sede di *euthunai*, di avere illegittimamente consentito l'«introduzione» della causa - egli fissava infatti una data per quella che è stata definita la fase «dialettica» della procedura,⁸⁰ corrispondente, per le cause di diritto pubblico, all'«istruttoria» (*anakrîsis*), per la maggior parte di quelle di diritto privato (con la significativa eccezione delle *dikai* relative al diritto familiare e successorio che erano di competenza dell'arconte)⁸¹ all'«arbitrato» (*diaita*). In quanto segue ci si occuperà esclusivamente dell'*anakrîsis* nella convinzione che le procedure dell'*anakrîsis* e della *diaita* fossero analoghe e parallele.

Quel poco che sappiamo su quanto avveniva all'*anakrîsis* ci è noto da alcuni brevi accenni contenuti nelle orazioni ed è a stento sufficiente a offrirci un quadro completo di questa fase della procedura.⁸² Non tenerne conto sarebbe

⁷⁹ Thür 2007. Per l'espressione *exô tou pragmatos* cfr. Arist. *Rhet* 1354a22-23. Sul problema se gli oratori attici, al di là delle affermazioni di principio, veramente poi rispettassero tale impegno v. Rhodes 2004. Si veda inoltre, in questa raccolta, il contributo di E.M. Harris.

⁸⁰ Thür 2005, p. 152.

⁸¹ Bonner-Smith 1938, pp. 97-116; Harrison 1971, pp. 19-21; diversamente Duran 2002.

⁸² Sull'*anakrîsis* v. in particolare Harrison 1971, pp. 94-105; Maffi 1985; Todd 2002; Bertrand 2006. Un'importante testimonianza per il V sec. ci è offerta da Aesch. *Eum.* 403-489 (v. in proposito Harris 2000, pp. 75-77).

d'altra parte metodologicamente arbitrario, perché chi giudica il sistema giudiziario ateniese sulla sola base dell'*agôn* oratorio che aveva luogo nel tribunale rischia di offrirne un'immagine parziale e falsata e, soprattutto, di sottovalutare l'elemento tecnico inerente al confronto dialettico con cui i contendenti cercavano di «inchiodare» l'altra parte a posizioni che divenivano così vincolanti anche per la fase «retorica» del processo. Sappiamo infatti che l'istruttoria davanti al magistrato poteva svolgersi in più sedute (Is. 6,12; Dem. 53,22) e che era lecito chiedere una sospensione ed un aggiornamento (Is. 6,13). Il termine *anakrîsis* significa in particolare «interrogatorio» ed erano innanzitutto i contendenti a porsi reciprocamente domande. Una legge, riportata da Dem. 46,10, stabiliva che in questo caso gli *antidikoi* erano tenuti a rispondere (anche se non a testimoniare) e che il magistrato poteva costringere la parte reticente a ottemperare a tale obbligo (Is. 6,12-16). Da un'altra orazione di Iseo, *Sull'eredità di Aristarco*, capiamo inoltre che il magistrato non aveva soltanto il ruolo di spettatore passivo ma aveva a sua volta il diritto di intervenire e richiedere che una questione venisse chiarita: l'attore dichiara infatti di essere stato obbligato *en tēi anakrîsei* ad aggiungere (*prosgrapsasthai*) nell'*enklēma* che sua madre era sorella di Aristarco (II), un'ammissione che rischiava di pregiudicare gravemente il successo della sua rivendicazione dell'eredità di Aristarco (I) (Is. 10,2).⁸³ Similmente, secondo l'orazione lisiana *Contro Agorato*, a seguito dell'arresto (*apagôgê*) cui aveva direttamente proceduto Dionisio ai danni di Agorato, gli Undici, per ricevere l'atto di accusa, avevano preteso che lo stesso Dionisio aggiungesse nell'*enklēma* la specifica dicitura *ep'autophorôî*, di norma applicata a quei casi in cui il colpevole veniva trovato in possesso del corpo del reato (e, per estensione, quando la colpevolezza era «manifesta») (Lys. 13,85-87).⁸⁴

Le affermazioni fatte dalle parti davanti al magistrato avevano valore soltanto se sostenute da testimoni (Is. 6,15). La testimonianza, non solo nel IV sec. ma, presumibilmente anche nel V, non avveniva nella forma di una dichiarazione libera bensì mediante la semplice conferma, espressa in un linguaggio formulare, che quanto il testimone era chiamato a testimoniare era vero.⁸⁵ Il testo della testimonianza veniva per questa ragione preparato e messo per iscritto su una tavoletta di legno (*grammateion*) prima dell'udienza e, come dice Demostene, «portato da casa» (*oikothen*) già confezionato (Dem. 46,11). Valevano naturalmente come mezzo di prova anche i documenti scritti pubblici e privati. Tra i secondi le orazioni di IV sec. fanno riferimento a testamenti, contratti, un documento di affitto di una banca, documenti finanziari, inventari di patrimoni, contabilità privata, ecc.⁸⁶ Può accadere talora che, come in Dem. 36,40, sia l'at-

⁸³ Wyse 1904, pp. 649-655; Harrison 1971, pp. 95-96; cfr. Cobetto Ghiggia 1999, pp. 247-269.

⁸⁴ Sul significato dell'espressione *ep'autophorôî* cfr. Todd 1993, pp. 275-276; Harris 1994.

⁸⁵ Thür 2005, pp. 152-155.

⁸⁶ Bonner 1905, pp. 61-66; Pébarthe 2006, pp. 325-326.

tore stesso a redigere un documento e a farlo leggere ai giudici per aggiungere efficacia alla propria argomentazione. Significativamente, nella *Contro Macartato*, in un'intricata causa relativa ad una eredità e a chi avesse diritto alla successione, l'attore dichiara di avere avuto l'intenzione di indicare su un *pinax* in forma scritta tutti i parenti di Agnia – si può pensare ad una sorta di albero genealogico – per poi presentarli uno per uno ai giudici ([Dem.] 43,18: *grapsas en pinaki hapantas tous sungeneis tous Hagniou, outôs epideiknuein humîn kath'ekaston*), ma di avere poi desistito perché i *dikastai* seduti più lontano si sarebbero trovati a mal partito.

Certo, in assenza di procedure per l'autenticazione pubblica dei documenti privati, la validità di testamenti e contratti poteva essere sempre messa in discussione. La prassi voleva che tali documenti venissero sigillati e depositati presso una terza parte che se ne faceva garante e si impegnava a non produrre l'originale e ad aprire i sigilli, anche al solo scopo che ne venisse fatta una copia, senza il consenso degli interessati e la presenza di testimoni. Nell'eventualità di contestazioni una parte poteva formalmente ingiungere alla controparte, con una *proklêsis* presentata in forma scritta, ad autorizzare che il depositario mettesse a disposizione l'atto in originale e che se ne facesse una copia, cosa che, in caso di diniego, poteva essere utilizzato come argomento nella fase «retorica» del processo.⁸⁷

Alla luce di quanto avveniva durante l'*anakrisis* e della mole di documentazione scritta che durante essa veniva raccolta diviene così comprensibile la già menzionata immagine caricaturale teofrastea dell'*aponenoêmenos* che si presenta in tribunale «con in grembo una cassetta (*echînos*) contenente gli atti processuali e in mano sfilze di documenti» (*echôn echînon en tôi prokolpiôi kai ormathous grammatidiôn en tais chersin*) (Theophr. *Char.* 6,8),⁸⁸ un'immagine che, in tempi recenti, ha in qualche modo ricevuto conferma dalla pubblicazione di una *defixio*, una tavoletta di piombo, databile all'inizio del IV sec. a.C., contenente una maledizione rivolta contro l'avversario, l'attore di una causa privata (*dikê*), in cui il *defigens* «lega» alle divinità degli Inferi «la mente e l'anima e la lingua» di Irene, una donna, e, insieme a questi, *erga ta peri tês pros êmâs dikês legei* (*SEG* 48,356, ll. 1-7; cfr. anche *SEG* 51,328), un'espressione con buona verisimiglianza da interpretare nel senso di «gli atti che raccoglie per la *dikê* contro di noi», con riferimento quindi ai documenti, agli atti processuali.⁸⁹

⁸⁷ Cfr. in proposito Maffi 1988a, pp. 196-206; Rydberg-Cox 2003.

⁸⁸ Cfr. sopra n. 3.

⁸⁹ Costabile 2001, in part. pp. 189-192. Sui primi due testi della tavoletta si vedano peraltro le importanti osservazioni critiche di Jordan 2004. Quanto agli «atti processuali» (*erga*) cfr., per un parallelo, Wuensch 1897, nr. 94, nella quale il convenuto lega alle divinità degli Inferi «le testimonianze e tutti gli atti processuali che si preparano contro di me» (*tas marturias kai ta dikaiômata panta ha paraskeuasetai ep'eme*).

Il punto fondamentale ai fini del nostro discorso è peraltro che – oggi possiamo affermarlo con relativa sicurezza – le prove e gli atti raccolti durante l'*anakrìsis* erano i soli a poter essere utilizzati dagli *antidikoi* nella fase dibattimentale davanti ai *dikastai*. L'istruttoria era in altri termini decisiva ai fini della strategia processuale e della definizione dei mezzi di prova, e degli argomenti, utilizzati dall'accusa e dalla difesa nei rispettivi discorsi né vi era per i contendenti la possibilità di sorprendere l'avversario con nuove testimonianze o nuovo materiale documentario, provocando veri e propri colpi di scena in tribunale.⁹⁰ Mentre infatti fino a poco più di due decenni fa si riteneva pressoché unanimemente, sulla scorta della testimonianza dell'*Athenaion Politeia* aristotelica, che tale regola valesse esclusivamente nei casi di arbitrato pubblico in cui una delle parti non accettasse il giudizio dell'arbitro e facesse appello contro di esso (Arist. *Ath. Pol.* 53,2-3: «se uno dei contendenti si appella al tribunale, mettono le testimonianze (*marturias*), le citazioni (*proklêseis*) e i testi di legge (*nomous*) in due vasi (*echînoi*) separati – l'uno quelli dell'accusatore, l'altro dell'accusato – e dopo averli sigillati e avervi aggiunto, scritta su una tavoletta, la decisione dell'arbitro, trasmettono il tutto ai quattro giudici della tribù dell'accusato. Essi li prendono in consegna e li introducono nel tribunale ... Non è consentito (*scil.* in tribunale) utilizzare né leggi né citazioni né testimonianze diverse da quelle deposte negli *echînoi* dall'arbitro»),⁹¹ la pubblicazione del coperchio di un *echînos* di terracotta, databile alla fine del IV sec. a.C., su cui era annotata, con lettere dipinte, la lista dei documenti che il vaso conteneva e in cui troviamo l'indicazione *Ἀμάρτυρία ἐξ ἀνακρίσεως* (*SEG* 32,329)⁹² ha portato ad una riconsiderazione di tale assunto. Nonostante la molteplicità delle proposte di integrazione del testo, molto lacunoso, e le anche fortemente divergenti interpretazioni della natura della causa e della vicenda giudiziaria cui la lista di documenti si riferiva, vi è infatti tra gli studiosi un ampio consenso sul fatto che l'espressione *ἐξ ἀνακρίσεως* non poteva che comparire sul coperchio in relazione al processo per il quale era stata preparata la documentazione contenuta nell'*echînos* (una *dike pseudomarturiôn*?) e che quindi tali «contenitori» venivano utilizzati non soltanto nei casi in cui la decisione dell'arbitro (*diatêtês*) veniva impugnata ma anche nelle cause istruite dall'arconte.⁹³ Bisogna del resto

⁹⁰ In tal senso ora, convincentemente, Thür 2007.

⁹¹ La più ampia argomentazione a favore della tesi che la procedura descritta nell'*Athenaion Politeia* si applicava soltanto all'arbitrato e che negli altri casi rimaneva sempre la possibilità, anche dopo l'*anakrìsis*, di portare nuovi elementi di prova in tribunale si deve a Lämmler 1938, pp. 74-128; cfr. anche Bonner-Smith 1930, pp. 283-293.

⁹² Boegehold 1982 e 1995, pp. 79-81.

⁹³ Boegehold 1982 e 1995, pp. 79-81; Soritz-Hadler 1986; Wallace 2001; Thür 2007. Scettico Todd 1993, pp. 128-129. Diversamente Duran 2002, contro l'opinione più largamente condivisa secondo cui l'arbitrato sarebbe stato possibile soltanto per le cause di competenza dei Quaranta, propone di leggere il testo dipinto sul coperchio dell'*echînos* in rapporto ad una *diata* che seguiva l'*anakrìsis* condotta dall'arconte.

osservare che in un passo delle *Vespe* di Aristofane, una commedia a sfondo «giudiziario» prodotta nel 422 a.C. in cui viene messa alla berlina la passione tutta ateniese per i tribunali, il termine *echînos* compaia in associazione ad una *dikê* «chiamata» dall'arconte (1435-1441)⁹⁴ e che l'uso del contenitore per la custodia degli elementi di prova in tali cause risulta così attestato ben prima dell'introduzione della procedura dell'arbitrato pubblico nel 399/8 a.C.⁹⁵ Non sorprende pertanto che esso potesse essere continuato anche nel IV sec. A riprova di ciò l'*echînos* era menzionato anche in un'altra commedia di Aristofane per noi perduta, le *Danaides* (fr. 274 K.-A.), ed è degno di nota che nel lemma di Arpocrazione (s.v. *echînos*) che registra la notizia tale occorrenza venga ricordata, a fianco di Dem. 49,65 e Arist. *Ath. Pol.* 53,2-3, in funzione della definizione secondo cui *echînos esti men aggos ti eis ho ta grammata ta pros tas dikas etithento*.

Un ulteriore importante esempio di come l'uso della scrittura e di documenti scritti potesse condizionare, se non addirittura «sovertire» l'oralità del processo attico ci viene offerto da un'orazione di Iseo, la *Contro Leocare*. Qui, nel contesto dell'annosa disputa per la successione di Diceogene (II), in cui – è necessario sottolinearlo – le parti fondavano le proprie pretese su due diversi testamenti scritti, uno dei quali era stato riconosciuto come falso da un tribunale, si fa riferimento ad un accordo (*homologia*), poi non rispettato da Diceogene (III) e dal suo garante Leocare, con cui il primo si impegnava a rinunciare ai due terzi dell'eredità contestata a favore delle figlie di Diceogene (II) (Is. 5,17-18 e 25-29). È importante osservare che tale compromesso venne stipulato davanti al tribunale (*epi tou dikastêriou*), al termine del processo, quando i giudici avevano già votato, e per qualche ragione era chiaro che l'esito sarebbe stato sfavorevole a Leocare, ma *prima* che si procedesse alla conta delle *psêphoi* (le quali vennero di conseguenza «rimescolate») (5,17-18), e che il suo contenuto venne messo per iscritto su una tavoletta (*en tòi grammateiôi*) alla presenza di testimoni e degli stessi *dikastai* (5,25-26).⁹⁶ Ciò non impedì peraltro ulteriori controversie sui termini del patteggiamento e, in particolare, se i beni da resti-

⁹⁴ Non mi pare che il passo, ricco di doppi sensi forse anche di carattere osceno, sia stato sufficientemente chiarito nei commenti moderni: MacDowell 1971, pp. 317-318; Sommerstein 1983, pp. 242-243; cfr. anche Duran 2002, pp. 65-66.

⁹⁵ Per la data v. Rhodes 1995, pp. 305-306.

⁹⁶ Per la ricostruzione della complessa vicenda giudiziaria cfr. ora Cobetto Ghiggia 2002, con ampio e utile commento ai passi citati (pp. 170-194). Non posso peraltro concordare con l'autore quando interpreta l'espressione *en tòi grammateiôi tòi epi tou dikastêriou graphenti* nel senso di «nel registro scritto conservato presso il tribunale» (pp. 107 e 190-193): l'esistenza di archivi custoditi «presso il tribunale» sarebbe tra le altre cose senza paralleli – gli archivi giudiziari erano custoditi ad Atene nelle sedi dei singoli magistrati (Faraguna 2006) – e, in assenza della registrazione pubblica dei contratti, è molto più plausibile che il documento, una volta redatto, fosse stato depositato secondo la prassi consueta presso una terza parte. Sull'orazione di Iseo in questione cfr. anche Ferrucci 1998, pp. 73-79.

tuire dovessero essere «liberi da obbligazioni» (*anamphisbêtêta*) o meno, e, a dimostrazione della compresenza e complementarità di oralità e scrittura tipica della società greca, l'attore sostiene che «allorquando ci trovammo sulla tribuna, per la concitazione, depositammo alcune clausole per iscritto, per le altre producemmo testimoni» (5,25). Rimane nondimeno il fatto che l'oratore più volte insista sullo statuto privilegiato del documento scritto come mezzo di prova e critichi gli avversari i quali «non vogliono neppure rispettare un accordo scritto» (*oude gar ta graphenta ethelousi poiein*) (5,26).

Diversamente da quanto avveniva per le *graphai* e le cause di diritto pubblico, per le quali, nel caso in cui l'attore non si presentasse dal magistrato all'*anakrisis* o, dopo l'istruttoria, disertasse il processo in tribunale, era prevista, come misura volta a scoraggiare la sicofantia, la severa sanzione dell'*atimia*, in altri termini la perdita del diritto di agire in giudizio,⁹⁷ nelle cause di diritto privato (*dikai*) era sempre possibile giungere ad un accordo extragiudiziale (Isocr. 18,39; Dem. 34,18; 48,3), addirittura, come in questo caso estremo, quando l'*agôn logôn* aveva già avuto luogo, e valeva quindi il principio, tipico dei rapporti contrattuali, che «quanto uno abbia volontariamente concordato con un altro, sia (giuridicamente) valido» (*hosa an tis ekôn heterôi homologêsei, kuriâ einaî*) ([Dem.] 5,2; cfr. Hyp. 4 (*Athen.*),13).⁹⁸ Un esempio parallelo a quello testé esaminato ci viene offerto dall'orazione demostenica *Contro Panteneto*, dove una *proklêsis*, un'ingiunzione scritta a fornire uno schiavo perché testimoniassse sotto tortura e, in una proposta di compromesso, a vincolare all'esito di tale testimonianza la risoluzione della disputa viene presentata a Nicobulo all'ultimo minuto prima del processo, quando egli si accingeva ad entrare in tribunale e il sorteggio dei giudici era già stato effettuato (37,39-41). Nuovamente, tuttavia, nella confusione di tale inattesa situazione, dopo avere sigillato egli stesso la *proklêsis*, Nicobulo non ebbe il tempo di redigere una copia (*antigraphon*) dell'atto, cosicché quando venne il momento di sottoporre lo schiavo a tortura, Panteneto si presentò con una *proklêsis* di tenore diverso da quella accettata dall'avversario e pretese di interrogare egli stesso lo schiavo, ciò che gli avrebbe presumibilmente consentito di ottenere la testimonianza desiderata.⁹⁹ Come evidenziato da A. Maffi, «la *proklêsis* si rivela dunque il mezzo con cui orientare la dialettica probatoria nella direzione giudicata più favorevole per ciascuna delle parti»¹⁰⁰ e la scrittura, lungi dallo svolgere una funzione del tutto marginale, diventa quindi uno strumento essenziale della prassi giudiziaria an-

⁹⁷ Sulla questione v. Harris 1999, con la successiva discussione di Wallace 2006 e la replica di Harris 2006.

⁹⁸ Thür 1977, pp. 157-158; Carawan 2006.

⁹⁹ È probabile che il resoconto dei fatti presentato da Nicobulo deformasse fortemente a suo favore quanto era realmente avvenuto nell'occasione: si veda il commento di Carey-Reid 1985, pp. 146-150.

¹⁰⁰ Maffi 1988a, pp. 196-198.

che in funzione della strategia perseguita dagli *antidikoi* nella fase dibattimentale al cospetto dei giudici.

Se l'argomento fin qui sviluppato è corretto, vi sono quindi tutti gli elementi per capovolgere la tesi secondo cui il processo attico sarebbe rimasto in tutta l'età classica ancorato alla dimensione dell'oralità, al punto che gli elementi retorici ed extra-giuridici avrebbero avuto in esso un ruolo dominante. Al contrario, la nostra analisi ha evidenziato come la fase dibattimentale non fosse in realtà che il momento culminante e conclusivo di una procedura che aveva inizio con la notificazione della causa al magistrato e aveva una tappa fondamentale nell'*anakrasis*, durante la quale venivano presentati e messi agli atti tutti gli elementi probatori che le parti intendevano far valere e, salvo il caso di compromessi raggiunti nel frattempo (in cui il ruolo della scrittura era nuovamente importante), far leggere dal *grammateus* nel *dikastêrion*. Emerge quindi come l'agone oratorio dovesse di conseguenza svolgersi entro binari rigorosamente predefiniti e come la linea accusatoria o difensiva sostenuta davanti ai giudici, vigendo il divieto di presentare in questa fase nuove testimonianze, fosse il risultato di una strategia entro certi limiti già messa a punto davanti al magistrato. La redazione di documenti scritti veniva in questo contesto ad avere una funzione cruciale in quanto, per utilizzare le parole di Demostene, garantiva che «non si potesse né togliere né aggiungere alcunché a quanto messo per iscritto» (45,44; cfr. Is. 5,25) e consentiva in tal modo un più corretto e ordinato svolgimento del processo.¹⁰¹

Ci si può allora domandare se tale «forma» del processo attico, che lo poneva agli antipodi rispetto a quello «omerico» (§ 1), fosse il risultato di un'evoluzione propria del IV sec. a.C. o non avesse invece le sue radici nella prassi del sistema giudiziario ateniese del V sec. a.C. L'impressione è infatti che gli studiosi considerino l'introduzione dell'obbligo della testimonianza scritta come un momento di svolta che segnò l'ingresso della scrittura sulla scena giudiziaria ateniese, sottovalutando in tal modo la presenza di documentazione scritta già nel primo secolo della democrazia ateniese. Abbiamo constatato, infatti, che Aristofane, nelle sue commedie, faceva in più occasioni riferimento agli *echînnoi* e che questi contenitori dovevano già allora servire per la custodia di documenti scritti. A ciò si aggiunge il fatto che lo stesso Aristofane ci fa conoscere nelle *Vespe*, seppure in forma parodiata, il testo di un *enklêma* dalla struttura del tutto analoga («Il cane di Cidateneo accusa Lebete di Essone di essere colpevole di aver mangiato da solo il formaggio siciliano. Pena: un collare di legno di fico») (894-897; cfr. anche *Nub.* 766-772) a quella dell'atto di accusa testimoniata dalle orazioni demosteniche e che, nuovamente nelle *Vespe*, egli allude ad un testamento con il quale una figlia ereditiera (*epiklêros*) veniva data in sposa ad un uomo, che con tale atto veniva anche adottato dal testante, la cui validità, nonostante la presenza dell'originale e dei sigilli della custodia, veniva

¹⁰¹ Sulla questione v. ora le illuminanti considerazioni di Thür 2007.

in seguito a qualche contestazione impunemente resa nulla da giudici del tribunale (583-587).¹⁰² Nella medesima prospettiva, in un frammento del dramma euripideo *Palamede* (fr. 578 Kannicht), rappresentato nel 415 a.C., la scrittura viene esaltata per la sua utilità nella comunicazione epistolare, nelle questioni di eredità e, quel che più conta, per il potere del *deltos*, la tavoletta scrittoria, di risolvere le controversie tra gli uomini e di impedire che si dica il falso (*ha d'eis erin piptousin anthrôpois kaka deltos diairei, k'ouk eai pseudê legein*).¹⁰³ Per quanto si tratti di «indizi» sparsi e non organizzabili in un quadro coerente, sono elementi che hanno tutti riscontro nelle pratiche di IV sec. e che ci consentono di guardare a queste ultime in un'ottica di continuità. L'obbligo della testimonianza «documentata» viene così ad acquisire il significato non di una radicale innovazione bensì di una razionalizzazione di pratiche già esistenti. Dopo tutto, un frammento del più volte citato Aristofane anticipava di più di un secolo l'immagine teofrastea dello scriteriato (*aponenoêmenos*) che giunge in tribunale gravato da un gran numero di documenti, alludendo, in un contesto, che è per noi purtroppo irrimediabilmente perduto, a chi portava con sé «cesti (pieni) di *dikai* e mucchi di decreti» (fr. 226 K.-A.: *ei mê dikôn ge gurgathous psêphismatôn te thômous pherontes*).¹⁰⁴

Bibliografia

- Arnaoutoglou 2004: I. Arnaoutoglou, *Aspects of Oral Law in Archaic Greece*, in *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell* (edd. D.L. Cairns-R.A. Knox), Swansea 2004, pp. 1-13.
- Bakker 1999: E.J. Bakker, *How Oral is Oral Composition?*, in *Signs of Orality. The Oral Tradition and its Influence in the Greek and Roman World* (ed. E.A. Mackay), Leiden-Boston-Köln 1999 («Mnemosyne» Suppl. 188), pp. 29-47.
- Bertrand 2002: J.-M. Bertrand, *A propos de la «Rhetorique» d'Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire (to epigramma - to enk-lêma)*, «Dike» 5 (2002), pp. 161-185.
- Bertrand 2006: J.-M. Bertrand, *A propos de la «Rhetorique» d'Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire, II. Anakrisis/erôtêsis*, in *Symposion 2003* (ed. H.-A. Rupprecht), Wien 2006, pp. 191-202.
- Birgalias 2005: N. Birgalias, *Le nomos chez Hérodote et Thucydide*, in *Le législateur et la loi dans l'Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé* (éd. P. Sineux), Caen 2005, pp. 63-76.

¹⁰² MacDowell 1971, pp. 211-212; Thompson 1981; Pébarthe 2006, pp. 335-336.

¹⁰³ Sui frammenti del *Palamede* cfr. Falcetto 2002, pp. 50-51 e 96-119, con commento soprattutto di carattere filologico.

¹⁰⁴ Devo tale riferimento a Pébarthe 2006, p. 343.

- Boegehold 1982: A.L. Boegehold, *A Lid with Dipinto*, in *Studies in Attic Epigraphy, History, and Topography Presented to Eugene Vanderpool*, Princeton 1982 («Hesperia» Suppl. 19), pp. 1-6.
- Boegehold 1995: A.L. Boegehold, *The Athenian Agora, XXVIII: The Lawcourts at Athens*, Princeton 1995.
- Boffo 1995: L. Boffo, *Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco: conservazione e «pubblicazione» epigrafica*, «Athenaeum» 83 (1995), pp. 91-130.
- Boffo 2003: L. Boffo, *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, «Dike» 6 (2003), pp. 5-85.
- Bonner 1905: R.J. Bonner, *Evidence in Athenian Courts*, Chicago 1905.
- Bonner-Smith 1938: R.J. Bonner-G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, I, Chicago 1930.
- Bonner-Smith 1938: R.J. Bonner-G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, II, Chicago 1938.
- Burchfiel 1994: K.J. Burchfiel, *The Myth of "Prelaw" in Early Greece*, in *Symposion 1993* (ed. G. Thür), Köln-Weimar-Wien 1994, pp. 79-104.
- Busolt 1920: G. Busolt, *Griechische Staatskunde*, I, München 1920.
- Camassa 1996: G. Camassa, *Leggi orali e leggi scritte. I legislatori*, in *I Greci. Storia, cultura, arte, civiltà* (ed. S. Settis), II.1, Torino 1996, pp. 560-576.
- Cantarella 1975: E. Cantarella, *Phonos mê ek pronoias. Contributo alla storia dell'elemento soggettivo nell'atto illecito*, in *Symposion 1971* (ed. H.J. Wolff), Köln-Wien 1975, pp. 293-319.
- Cantarella 1976: E. Cantarella, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano 1976.
- Cantarella 1986: E. Cantarella, *Norma e sanzione in Omero. Contributo alla protostoria del diritto greco*, Milano 1979.
- Cantarella 1987: E. Cantarella, *Tra diritto e prediritto: un problema aperto*, «DHA» 13 (1987), pp. 149-160.
- Cantarella 2002: E. Cantarella, *Dispute Settlement in Homer: Once Again on the Schield of Achilles*, in *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athènes 2002, pp. 147-165.
- Carawan 2006: E. Carawan, *The Athenian Law of Agreement*, «GRBS» 46 (2006), pp. 339-374.
- Carey 1996: Chr. Carey, *Nomos in Attic Rhetoric and Oratory*, «JHS» 116 (1996), pp. 33-46.
- Carey 1998: Chr. Carey, *The Shape of Athenian Laws*, «CQ» 48 (1998), pp. 93-109.
- Carey-Reid 1985: Chr. Carey-R.A. Reid, *Demosthenes. Selected Speeches*, Cambridge 1985.
- Cerri 1992: G. Cerri, *La tragedia*, in *Lo spazio letterario della Grecia antica* (edd. G. Cambiano-L. Canfora-D. Lanza), I, Roma 1992, pp. 301-334.

- Cobetto Ghiggia 1999: P. Cobetto Ghiggia, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria 1999.
- Cobetto Ghiggia 2002: P. Cobetto Ghiggia, *Contro Leocare (Sulla successione di Diceogene)*, Pisa 2002.
- Cohen 2003: D. Cohen, *Writing, Law, and Legal Practice in the Athenian Courts*, in *Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece* (ed. H. Yunis), Cambridge 2003, pp. 78-96.
- Csapo-Johnston-Geagan 2000: E. Csapo-A.W. Johnston-D. Geagan, *The Iron Age Inscriptions*, in *Kommos IV. The Greek Sanctuary, Part 1* (edd. J.W. Shaw-M.C. Shaw), Princeton-Oxford 2000, pp. 101-134.
- Dareste-Haussoullier-Reinach 1891-1904: R. Dareste-B. Haussoullier-Th. Reinach, *Recueil des inscriptions juridiques grecques*, I, Paris 1891-1904.
- Davies 1996: J.K. Davies, *Deconstructing Gortyn: When is a Code a Code?*, in *Greek Law in its Political Setting* (edd. L. Foxhall-A.D.E. Lewis), Oxford 1996, pp. 33-56.
- Davies 2003: J.K. Davies, *Greek Archives: From Record to Monument*, in *Ancient Archives and Archival Traditions. Concepts of Record-keeping in the Ancient World* (ed. M. Brosius), Oxford 2003, pp. 323-343.
- Davies 2005: J.K. Davies, *The Gortyn Laws*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (edd. M. Gagarin-D. Cohen), Cambridge 2005, pp. 305-327.
- Diano-Serra 1980: C. Diano-G. Serra, *Eraclito. I frammenti e le testimonianze*, Milano 1980.
- Diggle 2004: J. Diggle, *Theophrastus. Characters*, Cambridge 2004.
- Di Vita 2005: A. Di Vita, *La Grande Iscrizione dal monumento greco all'Odeion romano*, in *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta* (edd. E. Greco-M. Lombardo), Atene 2005, pp. 13-40.
- Duran 2002: M. Duran, *Un «echinos» procedente de una «diaita». Comentario de SEG XXXVI 296, «Dike» 5 (2002)*, pp. 61-82.
- Falcetto 2002: R. Falcetto, *Il Palamede di Euripide*, Alessandria 2002.
- Faraguna 2000: M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiarie*, «Chiron» 30 (2000), pp. 65-115.
- Faraguna 2005a: M. Faraguna, *La figura dell'aisymmetes tra realtà storica e teoria politica*, in *Symposion 2001* (edd. R.W. Wallace-M. Gagarin), Wien 2005, pp. 321-338.
- Faraguna 2005b: M. Faraguna, *Scrittura e amministrazione nelle città greche: gli archivi pubblici*, «QUCC» 80 (2005), pp. 61-86.
- Faraguna 2006: M. Faraguna, *Alcibiade, Cratero e gli archivi giudiziari ad Atene*, in *Dynasthai didaskein. Studi in onore di Filippo Càssola per il suo ottantesimo compleanno* (edd. M. Faraguna-V. Vedaldi Iasbez), Trieste 2006, pp. 197-207.

- Ferrucci 1998: S. Ferrucci, *L'Atene di Iseo. L'organizzazione del privato nella prima metà del IV sec. a.C.*, Pisa 1998.
- Fezzi 2004: L. Fezzi, *Il passaggio da oralità a scrittura nel processo attico*, «LEC» 72 (2004), pp. 109-118.
- Foley 1997: J.M. Foley, *Oral Tradition and its Implications*, in *A New Companion to Homer* (edd. I. Morris-B. Powell), Leiden-New York-Köln 1997 («Mnemosyne» Suppl. 163), pp. 146-173.
- Fouchard 2005: A. Fouchard, *Légiférer en Grèce ancienne*, in *Le législateur et la loi dans l'Antiquité* (ed. P. Sineux), Caen 2005, pp. 13-26.
- Fusai 2006: S. Fusai, *Il processo omerico. Dall'histôr omerico all'istoriê erodotea*, Padova 2006.
- Gagarin 1981a: M. Gagarin, *Drakon and Early Athenian Homicide Law*, New Haven-London 1981.
- Gagarin 1981b: M. Gagarin, *The Thesmotetai and the Earliest Tyranny Law*, «TAPhA» 111 (1981), pp. 71-77.
- Gagarin 1982: M. Gagarin, *The Organization of the Gortyn Law Code*, «GRBS» 23 (1982), pp. 129-146.
- Gagarin 1986: M. Gagarin, *Early Greek Law*, Berkeley-Los Angeles-London 1986.
- Gagarin 1990: M. Gagarin, *Bouleusis in Athenian Homicide Law*, in *Symposium 1988* (edd. G. Nenci-G. Thür), Köln-Wien 1990, pp. 81-99.
- Gagarin 1999: M. Gagarin, *The Orality of Greek Oratory*, in *Signs of Orality. The Oral Tradition and its Influence in the Greek and Roman World* (ed. E.A. MacKay), Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 163-180.
- Gagarin 2000: M. Gagarin, *Le code de Platon et le droit grec*, in *La codification des lois dans l'Antiquité* (ed. Ed. Lévy), Paris 2000, pp. 215-227.
- Gagarin 2001: M. Gagarin, *Écriture et oralité en droit grec*, «RHD» 79 (2001), pp. 447-462.
- Gagarin 2003: M. Gagarin, *Letters of the Law. Written Texts in Archaic Greek Law*, in *Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece* (ed. H. Yunis), Cambridge 2003, pp. 59-77.
- Gagarin 2004: M. Gagarin, *Writing Athenian Law*, in *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell* (edd. D.L. Cairns-R.A. Knox), Swansea 2004, pp. 15-31.
- Gagliardi 1998: L. Gagliardi, *Distinzioni di status nella legge di Draconte sull'omicidio*, in *Atti del II convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. In onore di Aldo Dell'Oro*, Milano 1998, pp. 371-402.
- Gagliardi 2002: L. Gagliardi, *Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria*, «Dike» 5 (2002), pp. 5-59.
- Gernet 1951: L. Gernet, *Introduction*, in *Platon. Oeuvres complètes, XI: Les lois. Livres I-II*, Paris 1951.

- Goody 2000: J. Goody *Il potere della tradizione scritta*, Torino 2000 (ed. or. *The Power of the Written Tradition*, Washington-London 2000).
- Gschntzer 1995: F. Gschntzer, *Zum Vorstoß von Acker- und Gartenbau in die Wildnis: Das "Westlokrische Siedlungsgesetz" (IG, IX, F, 609) in seinem agrargeschichtlichen Zusammenhang*, «Ktèma» 16 (1991) [1995], pp. 81-91.
- Guarducci 1950: M. Guarducci, *Inscriptiones Creticae*, IV, Roma 1950.
- Hall 1995: E. Hall, *Lawcourt Dramas: The Power of Performance in Gree Forensic Oratory*, «BICS» 40 (1995), pp. 39-58.
- Hansen 1991: M.H. Hansen, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Oxford 1991.
- Harris 1994: E.M. Harris, "In the Act" or "Red-Handed"? Apagoge to the Eleven and Furtum Manifestum, in *Symposion 1993* (ed. G. Thür), Köln-Weimar-Wien 1997, pp. 169-184.
- Harris 1999: E.M. Harris, *The Penalty for Frivolous Prosecution in Athenian Law*, «Dike» 2 (1999), pp. 123-142 (rist. in Id., *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, pp. 405-422).
- Harris 2000: E.M. Harris, *Open Texture in Athenian Law*, «Dike» 3 (2000), pp. 27-79.
- Harris 2001: E.M. Harris, *How to Kill in Attic Greek. The Semantics of the Verb (apo)kteinein and Their Implications for Athenian Homicide Law*, in *Symposion 1997* (edd. E. Cantarella-G. Thür), Köln-Weimar-Wien 2001, pp. 75-87 (rist. in Id., *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, pp. 391-404).
- Harris 2004: E.M. Harris, *Antigone the Lawyer, or the Ambiguities of Nomos*, in *The Law and the Courts in Ancient Greece* (edd. E.M. Harris-L. Rubinstein), London 2004, pp. 19-56 (rist. in Id., *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, pp. 41-80).
- Harris 2006: E.M. Harris, *A Response to Robert Wallace*, in *Symposion 2003* (ed. H.-A. Rupprecht), Wien 2006, pp. 67-72.
- Harris 2007: E.M. Harris, *Did the Athenian Courts Attempt to Achieve Consistency? Oral Tradition and Written Records in the Athenian Administration of Justice*, in *Politics of Orality* (ed. C. Cooper), Leiden-Boston 2007 («Mnemosyne» Suppl. 280), pp. 343-370.
- Harrison 1971: A.R.W. Harrison, *The Law of Athens, II: Procedure*, Oxford 1971.
- Haslam 1997: M. Haslam, *Homeric Papyri and the Trasmision of the Text*, in *A New Companion to Homer* (edd. I. Morris-B. Powell), Leiden-New York-Köln 1997 («Mnemosyne» Suppl. 163), pp. 55-100.

- Hölkeskamp 1999: K.-J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1999 («Historia» Einzelschr. 131).
- Hölkeskamp 2000: K.-J. Hölkeskamp, *(In-)Schrift und Monument. Zum Begriff des Gesetzes im archaischen und klassischen Griechenland*, «ZPE» 132 (2000), pp. 73-96.
- Hölkeskamp 2005: K.-J. Hölkeskamp, *What's in a Code? Solon's Laws between Complexity, Compilation and Contingency*, «Hermes» 133 (2005), pp. 280-293.
- Humphreys 2002: S.C. Humphreys, *Solon on Adoption and Wills*, «ZRG (Röm. Abt.)» 119 (2002), pp. 340-347.
- Jordan 2004: D. Jordan, *Towards the Text of a Curse Tablet from the Athenian Kerameikos*, in *ATTIKAI EPIGRAPHAI. Praktika Symposiou eis Mnemen Adolf Wilhelm (1964-1950)* (ed. A.P. Matthaiou), Athenai 2004, pp. 291-311.
- Koerner 1993: R. Koerner, *Inschrifliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis* (ed. K. Hallof), Köln-Weimar-Wien 1993.
- Kristensen 2004: K.R. Kristensen, *Codification, Tradition and Innovation in the Law Code of Gortyn*, «Dike» 7 (2004), pp. 135-168.
- Lämmli 1938: F. Lämmli, *Das attische Prozeßverfahren in seiner Wirkung auf die Gerichtsrede*, Paderborn 1938.
- Lanni 2004: A. Lanni, *Arguing from "Precedent": Modern Perspectives on Athenian Practice*, in *The Law and the Courts in Ancient Greece* (edd. E.M. Harris-L. Rubinstein), London 2004, pp. 159-171.
- Lanni 2005: A. Lanni, *Relevance in Athenian Courts*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (edd. M. Gagarin-D. Cohen), Cambridge 2005, pp. 112-128.
- Lanni 2006: A. Lanni, *Law and Justice in the Courts of Classical Athens*, Cambridge 2006.
- Lévy 2000: Ed. Lévy, *La cohérence du code de Gortyne*, in *La codification des lois dans l'Antiquité* (ed. Ed. Lévy), Paris 2000, pp. 185-214.
- Lombardo 2005: M. Lombardo, *Conclusioni*, in *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta* (edd. E. Greco-M. Lombardo), Atene 2005, pp. 213-222.
- MacDowell 1971: D.M. MacDowell, *Aristophane. Wasps*, Oxford 1971.
- MacDowell 1975: D.M. MacDowell, *Law-Making at Athens in the Fourth Century B.C.*, «JHS» 95 (1975), pp. 62-74.
- Maffi 1983: A. Maffi, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983.
- Maffi 1985: A. Maffi, *L'exetastikon eidos nella Rhetorica ad Alexandrum*, in *Rhetorica e storia nella cultura classica* (ed. A. Pennacini), Bologna 1985, pp. 29-43.

- Maffi 1987: A. Maffi, *La legge agraria locrese ("Bronzo Pappadakis"): diritto di pascolo o redistribuzione di terre*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI, Milano 1987, pp. 365-425.
- Maffi 1988a: A. Maffi, *Écriture et pratique juridique dans la Grèce classique*, in *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne* (ed. M. Detienne), Lille 1988, pp. 188-210.
- Maffi 1988b: A. Maffi, *Chronique. II: Monde grec*, «RHD» 66 (1988), pp. 96-116.
- Maffi 1988c: A. Maffi, *L'iscrizione di Ligdamis*, Trieste 1988.
- Maffi 1990: A. Maffi, *La consuetudine nella Grecia arcaica e classica*, in *La coutûme* (Recueils de la Société J. Bodin pour l'histoire comparative des institutions, 51), Bruxelles 1990, pp. 70-77.
- Maffi 1991: A. Maffi, *Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene*, in *Symposion 1990* (ed. M. Gagarin), Köln-Weimar-Wien 1991, pp. 205-231.
- Maffi 1997: A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano 1997.
- Maffi 2001a: A. Maffi, *Hans Julius Wolf e gli studi di diritto greco a trent'anni dal I Symposion*, «Dike» 4 (2001), pp. 269-291.
- Maffi 2001b: A. Maffi, *Giudice e mezzi di prova nel diritto di Gortina*, in *Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico" (Siena, 13-15 dicembre 2001)*, pubblicazione on-line: <http://www.ledonline.it/rivistadidirittoromano/attipontignano.html>.
- Maffi 2002: A. Maffi, *Processo di status e rivendicazione in proprietà nel codice di Gortina: «diadikasia» o azione delittuale?*, «Dike» 5 (2002), pp. 111-134.
- Maffi 2003a: A. Maffi, *Studi recenti sul codice di Gortina*, «Dike» 6 (2003), pp. 161-226.
- Maffi 2003b: A. Maffi, *La legittimità a stare in giudizio del kosmos gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)*, in *Symposion 1999* (edd. G. Thür-F.J. Fernández Nieto), Köln-Weimar-Wien 2003), pp. 37-56.
- Magnelli 1999: A. Magnelli, *Disposizioni legislative riguardanti il regime della terra in tre inediti da Gortyna (Creta)*, «Dike» 2 (1999), pp. 143-160.
- Mélèze Modrzejewski 1991: J. Mélèze Modrzejewski, *La sanction de l'homicide en droit grec et hellénistique*, in *Symposion 1990* (ed. M. Gagarin), Köln-Weimar-Wien 1991, pp. 3-16.
- Ober 1989: J. Ober, *Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology and the Power of the People*, Princeton 1989.
- Ostwald 1969: M. Ostwald, *Nomos and the Beginnings of the Athenian Democracy*, Oxford 1969.
- Ostwald 1973: M. Ostwald, *Was There a Concept agraphos nomos in Classical Greece?*, in *Exegesis and Argument. Studies in Greek Philosophy Presented to Gregory Vlastos* (edd. E.N. Lee-A.P.D. Mourelatos-R.M. Rorty), Assen 1973, pp. 70-104.

- Ostwald 1987: M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law*, Berkeley-Los Angeles-London 1987.
- Papakonstantinou 2002: Z. Papakonstantinou, *Written Law, Literacy and Social Conflict in Archaic and Classical Crete*, «AHB» 16 (2002), pp. 135-150.
- Pébarthe 2006: Chr. Pébarthe, *Cité, démocratie et écriture. Histoire de l'alphabétisation d'Athènes à l'époque classique*, Paris 2006.
- Perlman 2002: P. Perlman, *Gortyn. The First Seven Hundred Years, Part II: The Laws from the Temple of Apollo Pythios*, in *Even More Studies in the Ancient Greek Polis* (ed. T.H. Nielsen), Stuttgart 2002 («Historia» Einzelschr. 162), pp. 187-227.
- Piccirilli 1981: L. Piccirilli, «*Nomoi*» cantati e «*nomoi*» scritti, «CCC» 2 (1981), pp. 7-14.
- Piérart 1973: M. Piérart, *Platon et la Cité grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des «Lois»*, Bruxelles 1973.
- Piérart 2000: M. Piérart, *Qui étaient les nomothètes à Athènes à l'époque de Démosthène*, in *La codification des lois dans l'Antiquité* (ed. Ed. Lévy), Paris 2000, pp. 229-254.
- Rhodes 1991: P.J. Rhodes, *The Athenian Code of Laws, 410-399 B.C.*, «JHS» 111 (1991), pp. 87-100.
- Rhodes 1995: P.J. Rhodes, *Judicial Procedures in Fourth-Century Athens: Improvement or Simply Change?*, in *Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.* (ed. W. Eder), Stuttgart 1995, pp. 303-315.
- Rhodes 2003: P.J. Rhodes, *Sessions of Nomothetai in Fourth-Century Athens*, «CQ» 53 (2003), pp. 124-129.
- Rhodes 2004: P.J. Rhodes, *Keeping to the Point*, in *The Law and the Courts in Ancient Greece* (edd. E.M. Harris-L. Rubinstein), London 2004, pp. 137-158.
- Rhodes-Osborne 2003: P.J. Rhodes-R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 B.C.*, Oxford 2003.
- Ricciardi 1991: M. Ricciardi, *Il tempio di Apollo Pizio a Gortina*, «ASAIA» 64-65 (1986-1987) [1991], pp. 7-130.
- Rubinstein 2000: L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000 («Historia» Einzelschr. 147).
- Rudhardt 1999: J. Rudhardt, *Thémis et les Hôrai. Recherche sur les divinités grecques de la justice et de la paix*, Genève 1999.
- Ruzé 1988: F. Ruzé, *Aux débuts de l'écriture politique: le pouvoir de l'écrit dans la cité*, in *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne* (ed. M. Detienne), Lille 1988, pp. 82-94.
- Ruzé 2001: F. Ruzé, *La loi et le chant*, in *Technai. Techniques et sociétés en Méditerranée* (edd. J.-P. Brun-Ph. Jockey), Paris 2001, pp. 709-720.
- Rydberg-Cox 2003: J.A. Rydberg-Cox, *Oral and Written Sources in Athenian Forensic Rhetoric*, «Mnemosyne» 56 (2003), pp. 652-665.

- Schmitz 2001: W. Schmitz, *“Drakonische Strafen”. Die Revision der Gesetze Drakons durch Solon und die Blutrache in Athen*, «Klio» 83 (2001), pp. 7-38.
- Sickinger 1999: J.P. Sickinger, *Public Records and Archives in Classical Athens*, Chapel Hill-London 1999.
- Siewert 1992: P. Siewert, *The Olympic Rules*, in *Proceedings of an International Symposium on the Olympic Games* (edd. W. Coulson-H. Kyrielleis), Athens 1992, pp. 113-117.
- Sommerstein 1983: A.H. Sommerstein, *The Comedies of Aristophanes. Wasps*, Warminster 1983.
- Soritz-Hadler 1986: G. Soritz-Hadler, *Ein Echinus aus einer Anakrisis*, in *Festschrift für Arnold Kränzlein. Beiträge zur antiken Rechtsgeschichte* (ed. G. Wesener et al.), Graz 1986, pp. 103-108.
- Sturm 2002: F. Sturm, *Die Rechte ostlokrischer Siedler. Zum umstrittenen Inschrift von Galaxidi (Oiantheia)*, in *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athènes 2002, pp. 591-598.
- Tausend 2001: K. Tausend, *Zur Bedeutung von E-U-KE-TO in mykenischer Zeit*, «Dike» 4 (2001), pp. 5-11.
- Thomas 1992: R. Thomas, *Literacy and Orality in Ancient Greece*, Cambridge 1992.
- Thomas 1996: R. Thomas, *Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law*, in *Greek Law in its Political Setting* (edd. L. Foxhall-A.D.E. Lewis), Oxford 1996, pp. 9-31.
- Thompson 1981: W.E. Thompson, *Athenian Attitude Towards Wills*, «Prudentia» 13 (1981), pp. 13-23.
- Thür 1977: G. Thür, *Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Proklesis zur Basanos*, Wien 1977.
- Thür 1987: G. Thür, *Neuere Untersuchungen zum Prozeßrecht der griechischen Poleis. Formen des Urteils*, in *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages* (ed. D. Simon), Frankfurt am Main 1987, pp. 467-484.
- Thür 1996: G. Thür, *Oath and Dispute Settlement in Ancient Greek Law*, in *Greek Law in its Political Setting* (edd. L. Foxhall-A.D.E. Lewis), Oxford 1996, pp. 57-72.
- Thür 2002: G. Thür, *Gesetzkodizes im archaischen und klassischen Athen*, in *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athènes 2002, pp. 631-639.
- Thür 2004: G. Thür, *Law of Procedure in Attic Inscriptions*, in *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell* (edd. D.L. Cairns-R.A. Knox), Swansea 2004, pp. 33-49.
- Thür 2005: G. Thür, *The Role of the Witness in Athenian Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (edd. M. Gagarin-D. Cohen), Cambridge 2005, pp. 146-169.

- Thür 2007: G. Thür, *Das Prinzip der Fairness im attischen Prozess: Gedanken zu Echinus und Enklema*, in *Symposion 2005* (ed. E. Cantarella), Wien 2007, c.s.
- Todd 1993: S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Cambridge 1993.
- Todd 2002: S.C. Todd, *Advocacy, Logography and Erôtês in Athenian Lawcourts*, in *Thinking like a Lawyer. Essays on Legal History and General History for John Crook on his Eightieth Birthday* (ed. P. McKechnie), Leiden-Boston-Köln 2002 («Mnemosyne» Suppl. 231), pp. 151-165.
- Van Effenterre H. e M. 2000: H. e M. van Effenterre, *La codification gortynienne, mythe ou réalité*, in *La codification des lois dans l'Antiquité* (ed. Ed. Lévy), Paris 2000, pp. 175-184.
- Van Effenterre-Ruzé 1994: H. van Effenterre-F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec, I*, Rome 1994.
- Van Effenterre-Ruzé 1995: H. van Effenterre-F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec, II*, Rome 1995.
- Volonaki 2001: E. Volonaki, *The Re-publication of the Athenian Laws in the Last Decade of the Fifth Century B.C.*, «Dike» 4 (2001), pp. 137-167.
- Wallace 2006: R.W. Wallace, *Withdrawing Graphai in Ancient Athens - A Case Study in «Sycophancy» and Legal Idiosyncrasies*, in *Symposion 2003* (ed. H.-A. Rupprecht), Wien 2006, pp. 57-66.
- Wallace-Westbrook 1989: R.W. Wallace-R. Westbrook, recens. a Gagarin, 1986, «AJPh» 110 (1989), pp. 362-367.
- Whitley 1997: J. Whitley, *Cretan Laws and Cretan Literacy*, «AJA» 101 (1997), pp. 635-661.
- Willetts 1967: R.F. Willetts, *The Law Code of Gortyn*, Berlin 1967.
- Wirbelauer 1996: E. Wirbelauer, *Der Schild des Achilleus (Il. 18,478-609). Überlegungen zur inneren Struktur und zum Aufbau der "Stadt im Frieden"*, in *Vergangenheit und Lebenswelt. Soziale Kommunikation, Traditionsbildung und historisches Bewußtsein* (edd. H.-J. Gehrke-A. Möller), Tübingen 1996, pp. 143-178.
- Wise 1998: J. Wise, *Dionysus Writes. The Invention of Theatre in Ancient Greece*, Ithaca-London 1998.
- Wuensch 1897: R. Wuensch, *Inscriptiones Graecae, III.3: Appendix. Defixionum Tabellae*, Berolini 1897.
- Wyse 1904: W. Wyse, *The Speeches of Isaeus*, Cambridge 1904.